SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 166° - Numero 59

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 12 marzo 2025** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Calcinate e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Calcinate (Bergamo);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate dalla metà più uno dei consiglieri assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Calcinate (Bergamo) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Domenico Marino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2025

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Calcinate (Bergamo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate dalla metà più uno dei consiglieri con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 20 febbraio 2025, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Bergamo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 20 febbraio 2025.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Calcinate (Bergamo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Domenico Marino, Viceprefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura di Bergamo.

Roma, 24 febbraio 2025

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

25A01427

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Capaccio Paestum e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Capaccio Paestum (Salerno);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico presentato al protocollo dell'ente, da quindici consiglieri su sedici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Capaccio Paestum (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Davide Lo Castro è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2025

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Capaccio Paestum (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da quindici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 21 febbraio 2025.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di persona all'uopo delegata con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 21 febbraio 2025.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Capaccio Paestum (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Davide Lo Castro, viceprefetto in servizio presso il Ministero dell'interno.

Roma, 24 febbraio 2025

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

25A01428

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Marigliano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Marigliano (Napoli);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico presentato al protocollo dell'ente, da tredici consiglieri su ventiquattro assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Marigliano (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Ida Carbone è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2025

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Marigliano (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 e composto dal sindaco e da ventiquattro consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da tredici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 21 febbraio 2025.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 22 febbraio 2025.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Marigliano (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Ida Carbone, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Napoli.

Roma, 24 febbraio 2025

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

25A01429

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 26 febbraio 2025.

Rinnovo della designazione al laboratorio Laboratori Vailati S.r.l., in San Paolo, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007;

Visto in particolare l'art. 80 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 934/2019 della Commissione europea del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 264 dell'11 novembre 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 30 gennaio 2025 con n. 100 e dalla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025 con n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024, n. 85479, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, e con la quale i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale della medesima direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Vista il decreto generale del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 45910 del 31 gennaio 2024, registrata dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 280, con il quale il Ministro ha adottato la direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Considerato che l'art. 21, comma 17, della legge n. 196/2009 e successive modificazioni ed integrazioni,

autorizza l'avvio della gestione finanziaria, nelle more dell'approvazione delle rispettive direttive sull'azione amministrativa di I e II livello, nei limiti delle assegnazioni di cui alle direttive dell'anno precedente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento, con decorrenza dal 21 dicembre 2023, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto 19 giugno 2015, n. 45048, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 159 dell'11 luglio 2015 con il quale Laboratori Vailati S.r.l., ubicato in via San Rocco n. 2 - 25020 San Paolo (BS), è stato designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 19 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2017, con il quale a Laboratori Vailati S.r.l., ubicato in via San Rocco n. 2 - 25020 San Paolo (BS), è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 1° ottobre 2021, n. 494293, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 257 del 27 ottobre 2021, con il quale a Laboratori Vailati S.r.l., ubicato in via San Rocco n. 2 - 25020 San Paolo (BS), è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo della designazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 13 novembre 2024, acquisita agli atti dell'Ufficio PQA I in data 25 febbraio 2025 con n. 88561;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Rilevato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 23 gennaio 2025 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di Accredia - L'Ente italiano di accreditamento;

Accertato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti l'ulteriore rinnovo della designazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

1. Laboratori Vailati S.r.l. ubicato in via San Rocco n. 2 - 25020 San Paolo (BS), è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. La designazione ha validità fino al 12 dicembre 2028 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

1. La designazione è automaticamente revocata qualora Laboratori Vailati S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 26 febbraio 2025

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Diossido di carbonio (Anidride carbonica)/*Carbon dioxide*	OIV-MA-AS314-01 R2009
Batteri lattici/*Lactic bacteria*, Lieviti/*Yeasts*, Muffe/*Moulds*	OIV-MA-AS4-01 cap 6 R2010
pH/pH	OIV-MA-AS313-15 R2011
Acidità totale/*Total acidity*	OIV-MA-AS313-01 cap 5.2 R2015
Alluminio/*Aluminium*, Boro/*Boron*, Cadmio/*Cadmium*, Calcio/*Calcium*, Cobalto/*Cobalt*, Ferro/*Iron*, Magnesio/*Magnesium*, Manganese/*Manganese*, Nichel/*Nickel*, Piombo/*Lead*, Potassio/*Potassium*, Rame/*Copper*, Sodio/*Sodium*, Vanadio/*Vanadium*, Zinco/*Zinc*	OIV-MA-AS323-07 R2023

25A01430

DECRETO 26 febbraio 2025.

Designazione del laboratorio Yggdrasil Servizi S.r.l., in Campomarino, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 264 dell'11 novembre 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 30 gennaio 2025 con n. 100 e dalla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025 con n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024, n. 85479, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, e con la quale i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale della medesima direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Vista il decreto generale del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 45910 del 31 gennaio 2024, registrata dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 280, con il quale il Ministro ha adottato la direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento, con decorrenza dal 21 dicembre 2023, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011, dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Considerato che l'art. 21, comma 17, della legge n. 196/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, autorizza l'avvio della gestione finanziaria, nelle more dell'approvazione delle rispettive direttive sull'azione amministrativa di I e II livello, nei limiti delle assegnazioni di cui alle direttive dell'anno precedente;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Visti i regolamenti (CE) del 29 luglio 2022 n. 2022/2014/UE e n. 2022/2015/UE che stabiliscono norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell'olio di oliva;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori designati;

Vista la richiesta presentata in data 9 ottobre 2024 dal laboratorio Yggdrasil Servizi S.r.l., ubicato in via Sardegna 8/D - 86042 Campomarino (CB), acquisita agli atti dell'Ufficio PQA I in data 10 ottobre 2024 con n. 533022, volta ad ottenere la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European cooperation for accreditation*;

Rilevato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 febbraio 2023 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di ACCREDIA – L'Ente italiano di accreditamento;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rilascio della designazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il laboratorio Yggdrasil Servizi S.r.l., ubicato in via Sardegna 8/D - 86042 Campomarino (CB), è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. La designazione ha validità fino al 15 febbraio 2027 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

1. La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Yggdrasil Servizi S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per cui il laboratorio è designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 26 febbraio 2025

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi liberi/Free fatty acids, Acidità/Acidity	COI/T.20/Doc n 34/rev 1 2017

25A01431

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 26 febbraio 2025.

Composizione e modalità di funzionamento del Comitato di coordinamento incaricato del monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

E

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

Tenuto conto che il suddetto decreto legislativo n. 36 del 2023, all'art. 226, ha abrogato, a decorrere dal 1° luglio 2023, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Dato atto che gli articoli 200 e seguenti del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 disciplinavano la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari del Paese;

Visto in particolare, l'art. 203, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il quale prevedeva che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, erano individuate le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa, per le quali era istituito presso il Ministero dell'interno un apposito Comitato di coordinamento;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, «Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno»;

Visto in particolare, l'art. 7, comma 5, lettera *c)*, del cennato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 78 del 2019, secondo il quale, il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari (CCASIIP), istituito ai sensi dell'art. 203, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, operava nell'ambito del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno;

Visto l'art. 39, comma 9, del decreto legislativo n. 36 del 2023, che, in continuità con la previgente normativa, assegna il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa ad un Comitato di coordinamento istituito presso il Ministero dell'interno e presieduto da un Prefetto;

Visto l'art. 39, comma 9-*bis*, del decreto legislativo n. 36 del 2023, che rimette a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'individuazione delle modalità di funzionamento e la composizione del Comitato di cui al comma 9 del medesimo articolo;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2014, n. 193, «Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159»;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Visto l'art. 1, commi da 52 a 56, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013, recante «Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

Visto l'art. 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 15 aprile 2002 con il quale è stato istituito il Servizio per l'alta sorveglianza sulle grandi opere (SASGO);

Decreta:

Art. 1.

Oggetto del monitoraggio antimafia

1. Ai fini dell'attuazione delle procedure di monitoraggio per la prevenzione e la repressione di tentativi d'infiltrazione mafiosa nella realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, di cui all'art. 39 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono considerati rilevanti i dati e le informazioni attinenti:

a) alle aree territoriali interessate dalla realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, come indicate negli elaborati progettuali;

b) alla tipologia dei lavori e alla qualificazione delle imprese esecutrici e di quelle comunque interessate al ciclo dei lavori;

c) alle procedure di affidamento delle opere e delle infrastrutture, nonché ai loro affidatari e *sub*-affidatari e alle imprese terze interessate a qualunque titolo alla realizzazione delle stesse;

d) agli assetti societari relativi ai soggetti di cui alla lettera *c)* e alla evoluzione di tali assetti nel corso della realizzazione delle opere e delle infrastrutture;

e) alle rilevazioni effettuate presso i cantieri, in particolare, sulle imprese, sul personale e sui mezzi impiegati, anche in esito agli accessi e agli accertamenti di cui all'art. 93 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

f) a ogni altro dato o informazione ritenuti rilevanti dal Comitato di cui all'art. 3.

Art. 2.

Rete di monitoraggio antimafia

1. I soggetti pubblici e privati di seguito indicati costituiscono la Rete di monitoraggio antimafia relativa alle infrastrutture e agli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, all'interno della quale informano la propria attività al principio di collaborazione reciproca, e provvedono, nei limiti della normativa vigente e nel rispetto delle competenze di ciascuno, allo scambio dei dati e delle informazioni indicati nell'art. 1:

a) Ministero dell'interno;

b) Ministero della giustizia;

c) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

d) Ministero dell'economia e delle finanze;

e) Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, per l'esercizio delle funzioni di impulso e coordinamento di cui all'art. 371-*bis* del codice di procedura penale;

f) Autorità nazionale anticorruzione;

g) Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri;

h) Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) presso la Banca d'Italia;

i) Prefetture-Uffici territoriali del Governo;

j) Forze di polizia;

l) Regioni, province autonome, città metropolitane, province, comuni ed altri enti pubblici territoriali;

m) Provveditorati interregionali per le opere pubbliche;

n) Amministrazioni aggiudicatrici, enti e soggetti aggiudicatori, nonché soggetti affidatari della realizzazione di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese.

Art. 3.

Comitato di coordinamento

1. In relazione alle finalità di cui all'art. 1, il Comitato di coordinamento, di seguito «Comitato», istituito presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 39, comma 9, del decreto legislativo n. 36 del 2023, svolge funzioni di impulso e di indirizzo delle attività di ciascuno dei soggetti che costituiscono la Rete di monitoraggio di cui all'art. 2, nonché ogni altra funzione attribuitagli dalla legge o da disposizioni normative.

2. In particolare, il Comitato:

a) promuove l'analisi integrata dei dati e delle informazioni di cui all'art. 1;

b) provvede alla predisposizione di Linee-guida in materia di controlli antimafia sui contratti pubblici relativi alla realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché su ogni altra questione di carattere generale allorché sia necessario fornire chiarimenti o utili orientamenti operativi per l'esercizio dei suddetti controlli;

c) esprime, a richiesta degli uffici del Ministero dell'interno, pareri in merito alle intese di prevenzione antimafia;

d) supporta, con attività di natura consultiva, le funzioni di monitoraggio antimafia affidate ai Prefetti, anche ai fini dell'espletamento dei poteri ispettivi o di accesso ad essi direttamente conferiti dalla normativa vigente, esercitabili anche attraverso i Gruppi interforze di cui all'art. 7. A tal fine, il Comitato opera anche mediante le Sezioni specializzate di cui all'art. 5;

e) procede all'esame delle segnalazioni relative ad anomalie riscontrate nel monitoraggio antimafia.

3. Il Comitato determina le regole del proprio funzionamento, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza e speditezza, nonché delle disposizioni sul trattamento dei dati personali.

4. Gli atti del Comitato sono custoditi in modo da garantirne la massima riservatezza.

5. Il Comitato si riunisce di norma bimestralmente, ovvero, occorrendo, su iniziativa del presidente o su motivata richiesta di uno dei suoi componenti, che in tal caso invia al presidente una sintetica relazione sulle risultanze documentali per le quali la seduta del Comitato viene richiesta.

6. Il Comitato riferisce annualmente sulle attività svolte ai Ministri dell'interno, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 4.

Composizione del Comitato

1. Per l'espletamento delle funzioni individuate nell'art. 3, fanno parte del Comitato:

a) un Prefetto avente funzioni di presidente, il quale coordina le attività del Comitato e le raccorda con l'ufficio di Gabinetto e con le competenti articolazioni del Ministero dell'interno, anche ai fini del diretto supporto alle funzioni di controllo in materia di contratti pubblici affidate ai prefetti e alla Rete di monitoraggio di cui all'art. 2;

b) un componente in rappresentanza del Ministero della giustizia, con funzioni di vicepresidente vicario, su delega del Ministro;

c) un componente in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con funzioni di vicepresidente, su delega del Ministro;

d) un componente in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, individuato nell'articolazione del Dipartimento del tesoro competente in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali;

e) un componente in rappresentanza dell'Avvocatura generale dello Stato;

f) un componente in rappresentanza della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

g) un componente in rappresentanza dell'Autorità nazionale anticorruzione;

h) un componente in rappresentanza del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri;

i) un componente in rappresentanza dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) presso la Banca d'Italia;

j) due componenti in rappresentanza del Ministero dell'interno, di cui uno in servizio presso la Direzione investigativa antimafia e uno in servizio presso la Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Il Comitato può inoltre avvalersi della consulenza di esperti nelle specifiche materie d'interesse.

2. Alla nomina dei componenti del Comitato, nonché dei relativi supplenti, si provvede con decreto del Ministro dell'interno sulla base delle designazioni effettuate dalle amministrazioni e dagli organismi di rispettiva appartenenza.

3. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare, in relazione alle materie in trattazione, i prefetti delle province interessate, i competenti provveditori interregionali per le opere pubbliche, rappresentanti delle regioni e degli enti locali interessati, anche ai fini dell'acquisizione di informazioni di carattere urbanistico relativamente alle aree territoriali di cui all'art. 1, lettera *a)*, nonché rappresentanti di organizzazioni sindacali dei lavoratori e di associazioni dei datori di lavoro dei settori interessati. Alle riunioni del Comitato possono, altresì, essere chiamati a partecipare funzionari delle amministrazioni e degli altri soggetti istituzionali in esso rappresentati. Il Comitato può inoltre procedere all'audizione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *n)*.

4. Ai componenti del Comitato e ai loro supplenti, nonché ai soggetti di cui al comma 3 e a eventuali consulenti, non possono essere corrisposti a nessun titolo gettoni di presenza o altri emolumenti in qualunque modo denominati.

Art. 5.

Sezioni specializzate del Comitato

1. Le Sezioni specializzate del Comitato, istituite ai sensi delle normative vigenti, supportano i prefetti nelle attività di monitoraggio antimafia, raccordandosi con il Comitato che ne cura l'unità di indirizzo valutativo; a tal fine, le Sezioni specializzate informano periodicamente il Comitato sulle proprie attività.

2. Le Sezioni specializzate partecipano alla Rete di monitoraggio di cui all'art. 2.

Art. 6.

Procedure per il monitoraggio antimafia

1. Il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa è attuato dal Comitato di coordinamento secondo procedure approvate con delibera CIPESS, su proposta del medesimo Comitato.

2. Si applicano, altresì, le modalità e le procedure di monitoraggio finanziario di cui all'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Art. 7.

Attività dei Gruppi interforze presso le Prefetture-uffici territoriali del Governo

1. A livello provinciale operano, presso le Prefetture-uffici territoriali del Governo, Gruppi interforze coordinati da un dirigente degli stessi uffici e composti da un funzionario della Polizia di Stato, da un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, da un ufficiale della Guardia di Finanza, da un rappresentante del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, da un rappresentante della Direzione territoriale del lavoro, nonché da un funzionario del Centro operativo della Direzione investigativa antimafia competente per territorio. I predetti Gruppi interforze operano in collegamento con la Direzione investigativa antimafia che, nel caso di opere che interessano il territorio di più province, assicura il raccordo delle attività dei Gruppi istituiti presso le Prefetture-uffici territoriali del Governo, nonché con il Servizio per l'alta sorveglianza delle grandi opere.

2. Il personale designato appartenente alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla Direzione investigativa antimafia deve essere selezionato tenendo conto dell'elevato tasso di specializzazione richiesto per l'esercizio della funzione di prevenzione antimafia e dedicato prioritariamente allo svolgimento di tale funzione, svolgendo attività di raccordo e scambio informativo con la struttura di appartenenza.

3. Al fine di garantire l'efficacia dell'azione di contrasto alle infiltrazioni mafiose, le riunioni del Gruppo interforze antimafia sono convocate con cadenza almeno mensile.

4. Nello svolgimento degli accertamenti è assicurata una razionale distribuzione dei compiti che valorizzi le specifiche competenze delle singole componenti del Gruppo, evitando duplicazioni.

5. Ferma restando la competenza al rilascio della documentazione antimafia stabilita dagli articoli 87 e 90 del decreto legislativo n. 159 del 2011, nello svolgimento degli approfondimenti istruttori, il Gruppo interforze antimafia si raccorda tempestivamente, per l'acquisizione di tutte le informazioni utili, con quelli operanti presso le Prefetture del luogo ove i soggetti da verificare hanno le loro principali o prevalenti attività e con quello del luogo ove l'intervento deve essere realizzato, nonché con il Gruppo interforze centrale presso il Dipartimento di pubblica sicurezza, al fine di garantire la necessaria condivisione del patrimonio informativo funzionale alla completezza degli accertamenti e alla loro tempestività.

6. Nello svolgimento dell'attività di approfondimento istruttorio preordinata al rilascio della documentazione antimafia, il Gruppo interforze antimafia realizza un mirato controllo del contesto territoriale ove gli operatori economici individuati sulla base di indicatori di rischio o di precedenti attività investigative svolgono la propria attività.

7. Al fine di coniugare accuratezza e tempestività delle verifiche, laddove la platea dei soggetti interessati sia tale da non consentire lo svolgimento dei controlli con la necessaria immediatezza, sono individuati in seno al Gruppo interforze antimafia specifici criteri cui ispirare gli accertamenti, che diano priorità alle verifiche sulle imprese che effettuano le attività di più elevato interesse per le organizzazioni criminali.

8. Per l'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose, il Prefetto si avvale del Gruppo interforze antimafia ai fini degli accessi e accertamenti nei cantieri e presso gli uffici delle imprese sottoposte a controllo. A questo fine il Prefetto redige un piano trimestrale degli accessi, suscettibile di aggiornamenti in relazione all'emersione di nuove evidenze.

9. Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse ed evitare possibili interferenze con le eventuali attività investigative in corso, sul piano degli accessi elaborato dal Prefetto viene acquisita apposita intesa con le autorità giudiziarie interessate.

10. Nell'attività di monitoraggio svolta dal Gruppo interforze è riservata una particolare attenzione alle modalità di assunzione della manodopera e ai relativi adempimenti previsti dalla legislazione sul lavoro e dal Contratto collettivo nazionale di categoria.

11. Al fine di consentire al Prefetto di rendere il parere richiesto dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 119, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023, in materia di subappalto, il Gruppo interforze antimafia fornisce una documentata relazione in ordine al rischio di infiltrazioni criminali.

12. Il Prefetto può richiedere elementi di valutazione da parte del Gruppo interforze antimafia nell'attività di accertamento preordinata alla verifica della sussistenza degli elementi di cui al comma 1, dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riguardo alle valutazioni prodromiche all'esercizio dei poteri di accesso di cui al comma 2 del medesimo art. 143.

13. Ogni qual volta ne ravvisi l'esigenza e, comunque, con cadenza almeno quadrimestrale, il Gruppo interforze antimafia relaziona sull'attività svolta in sede di riunione di coordinamento delle Forze di polizia convocata dal Prefetto con la partecipazione del Procuratore distrettuale antimafia.

Art. 8.

Attività della Direzione investigativa antimafia, e del Servizio per l'alta sorveglianza delle grandi opere

1. In considerazione della centralità del ruolo della Direzione investigativa antimafia nell'ambito della circolarità del flusso informativo in tema di lotta alla criminalità organizzata, sono a essa attribuite, a livello centrale, le attività di monitoraggio antimafia di competenza del Ministero dell'interno concernenti le infrastrutture e gli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese. La Direzione investigativa antimafia vi provvede operando in raccordo con la Direzione centrale della polizia criminale.

2. La Direzione investigativa antimafia, ferma restando la propria competenza per gli approfondimenti delle segnalazioni di operazioni sospette analizzate e trasmesse dall'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) presso la Banca d'Italia, condivide in seno al Gruppo interforze antimafia presso le Prefetture eventuali esiti investigativi di potenziale interesse, fatti salvi i limiti discendenti dal segreto investigativo.

3. In considerazione della missione istituzionale e del patrimonio informativo di cui dispone, la Direzione investigativa antimafia costituisce il punto di snodo degli accertamenti preliminari di cui all'art. 95, comma 3, del Codice antimafia, il cui esito deve essere immediatamente comunicato al Prefetto per la successiva segnalazione alla stazione appaltante.

4. Per gli aspetti relativi alle verifiche antimafia, la Direzione investigativa antimafia predispone un apposito sistema informativo per la gestione dei dati e delle informazioni acquisite nel corso degli accessi e degli accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici, disposti dai Prefetti ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo n. 159 del 2011. Il predetto sistema è interconnesso con la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, ai sensi dell'art. 96, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011, secondo le modalità procedurali di cui al regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2014, n. 193.

5. Le attività di monitoraggio di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono effettuate dal Servizio per l'alta sorveglianza delle grandi opere con le modalità di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 15 aprile 2002.

Art. 9.

Vicepresidenti del Comitato e segreteria

1. I vicepresidenti del Comitato concorrono con il presidente nello svolgimento delle funzioni di coordinamento del Comitato, partecipando, anche in sua rappresentanza, a tavoli di lavoro, tavoli tecnici e organismi deputati alla trattazione delle specifiche materie di interesse.

2. La segreteria del Comitato è incardinata nel Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno, ed è composta da un contingente di sei unità, anche di qualifica dirigenziale, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente. Possono far parte del suddetto contingente anche unità di personale provenienti dalle Forze di polizia o dalle altre amministrazioni della Rete di monitoraggio di cui all'art. 2. Un dirigente della carriera prefettizia con qualifica di viceprefetto, incluso nel predetto contingente, svolge le funzioni di segretario del Comitato.

Art. 10.

Oneri di funzionamento del Comitato

1. Il Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno assicura la messa a disposizione delle strutture logistiche e strumentali necessarie allo svolgimento delle attività del Comitato, nei limiti delle risorse economiche disponibili e senza ulteriori oneri di bilancio.

2. Le spese per gli eventuali impegni fuori sede, per specifiche esigenze attinenti alle attività del Comitato, del presidente, dei vicepresidenti e del personale di cui all'art. 9 sono poste a carico del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno, a valere sulla contabilità ordinaria.

Art. 11.

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Sino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno di cui all'art. 4, comma 2, il Comitato risulta costituito in conformità al decreto del Ministro dell'interno in data 28 aprile 2017 e successive modificazioni, adottato sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 21 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 aprile 2017, n. 81.

Roma, 26 febbraio 2025

Il Ministro dell'interno
PIANTEDOSI

Il Ministro della giustizia
NORDIO

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
SALVINI

25A01520

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 13 febbraio 2025.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Piperital», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 212/2025).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 907/2008 del 18 aprile 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Supplemento ordinario - n. 113 del 15 maggio 2008, di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Piperital» (piperacillina), relativamente alla confezione con codice A.I.C. n. 028735049;

Visto il comunicato del Ministero della sanità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 122 del 27 maggio 1993, di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Piperital» (piperacillina), relativamente alla confezione con codice A.I.C. n. 028735025;

Visto il comunicato del Ministero della sanità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 27 del 3 febbraio 1999, di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Piperital» (piperacillina), relativamente alle confezioni con codici A.I.C. n. 028735037 e n. 028735013;

Vista la domanda presentata in data 22 dicembre 2023, con la quale la società Ibigen S.r.l. ha chiesto la rinegoziazione del medicinale «Piperital» (piperacillina);

Visto il parere reso dalla Commissione scientifica ed economica nella seduta del 16-20 settembre 2024;

Vista la delibera n. 66 del 10 dicembre 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Oggetto della rinegoziazione

Il medicinale PIPERITAL (piperacillina) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

confezioni:

«2g polvere per soluzione iniettabile» 10 flaconcini polvere - A.I.C. n. 028735049 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 28,11;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 46,40;

«2g/4ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 4ml - A.I.C. n. 028735025 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3,63;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5,99;

nota AIFA: 55;

«4g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone polvere - A.I.C. n. 028735037 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 7,02;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 15,45;

«1g/2ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 2ml - A.I.C. n. 028735013 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2,68;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4,42;

nota AIFA: 55.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Piperital» (piperacillina) è la seguente:

per la confezione con codice A.I.C. n. 028735049: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP);

per le confezioni con codici A.I.C. n. 028735025 e n. 028735013: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR);

per la confezione con codice A.I.C. n. 028735037: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, specialista in malattie infettive (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 13 febbraio 2025

Il Presidente: NISTICÒ

25A01510

DETERMINA 13 febbraio 2025.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Arimidex», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 206/2025).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA IP n. 499 del 27 agosto 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 215 del 13 settembre 2024, con la quale la società New Pharmashop S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Arimidex» (anastrazolo) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 22 ottobre 2024 con la quale la società New Pharmashop S.r.l. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Arimidex» (anastrazolo) relativamente alla confezione avente codice A.I.C. n. 051417018;

Vista la delibera n. 57 del 20 novembre 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ARIMIDEX (anastrazolo) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

Arimidex - «1 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051417018 (in base 10) 1K13XU (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 29,21;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 48,20.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Arimidex» (anastrazolo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 13 febbraio 2025

Il Presidente: NISTICÒ

25A01511

DETERMINA 13 febbraio 2025.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Bicalutamide Aurobindo Italia», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 207/2025).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre

2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 294 del 5 novembre 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 270 del 18 novembre 2024, con la quale la società Eugia Pharma (Malta) Limited ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Bicalutamide Aurobindo Italia» (bicalutamide);

Vista la domanda presentata in data 20 novembre 2024 con la quale la società Eugia Pharma (Malta) Limited ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Bicalutamide Aurobindo Italia» (bicalutamide);

Vista la delibera n. 66 del 10 dicembre 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale BICALUTAMIDE AUROBINDO ITALIA (bicalutamide) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC-AL - A.I.C. n. 051432033 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 17,62;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 33,05;

«50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 051432110 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 17,62;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 33,05;

«150 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC-AL - A.I.C. n. 051432197 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 73,26;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 137,40;

«150 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 051432274 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 73,26;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 137,40.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Bicalutamide Aurobindo Italia» (bicalutamide) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Bicalutamide Aurobindo Italia» (bicalutamide) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 13 febbraio 2025

Il Presidente: NISTICÒ

25A01512

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 4 marzo 2025.

Emanazione dello statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto il decreto rettorale n. 889 del 28 maggio 2012 e successive rettificazioni, con il quale è stato emanato il nuovo statuto dell'Università degli studi di Perugia;

Viste la delibera del senato accademico del 26 novembre 2024 con la quale è stato approvato — subordinatamente al parere favorevole del consiglio di amministrazione, acquisito in data 27 novembre 2024 — il testo integrale delle modifiche allo statuto di ateneo, allegato alla delibera medesima per farne parte integrante e sostanziale;

Vista la nota prot. n. 391277 del 29 novembre 2024 con la quale il suddetto testo dello statuto di ateneo è stato trasmesso al MUR, per il controllo previsto dall'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la nota MUR, prot. n. 1133 del 27 gennaio 2025, pervenuta a mezzo PEC e assunta a prot. n. 34682 del 28 gennaio 2025, con la quale il Ministero medesimo,

nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo di legittimità e di merito ai sensi del precitato art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989, ha formulato le osservazioni ivi riportate, restando in attesa di riscontro in ordine alle richieste di chiarimento, reso in pari data con nota prot. n. 37293;

Visto l'art. 6, commi 10 e 11 della legge n. 168/1989;

Letta e richiamata la delibera del senato accademico del 13 febbraio 2025 con la quale sono state approvate, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, reso in pari data, le modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Perugia, anche in attuazione alle osservazioni del MUR, nel testo allegato alle delibere sub. lettere A e A;

Vista la nota prot. n. 71546 del 13 febbraio 2025 con la quale sono state trasmesse al MUR le modifiche statutarie adottate ai sensi dell'art. 6, comma 10 della legge n. 168/1989;

Decreta:

Di emanare lo statuto dell'Università degli studi di Perugia nel testo modificato, approvato dal senato accademico del 13 febbraio 2025 e allegato al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale) Il presente decreto, corredato dal relativo allegato sarà pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione) Il testo dello statuto sarà pubblicato all'albo on line nonché, inserito nel sito web dell'ateneo alla voce «Statuto e regolamenti».

Perugia, 4 marzo 2025

Il rettore: OLIVIERO

ALLEGATO

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

INDICE

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Capo I
NATURA, FINI E ATTIVITÀ

Art. 1.
Natura e fini

1. L'Università degli studi di Perugia, di seguito denominata «Università» o «Ateneo», è un'istituzione pubblica di alta cultura, che opera in conformità ai principi della costituzione e agli impegni internazionali assunti dall'Italia in materia di ricerca scientifica e di formazione universitaria.

2. I fini primari dell'università sono la ricerca scientifica, il trasferimento dei suoi risultati e la formazione superiore, considerati inscindibili al fine di promuovere lo sviluppo della società.

3. L'università è dotata di personalità giuridica e gode di autonomia normativa, didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

4. L'università riconosce la propria appartenenza allo Spazio europeo della ricerca e dell'istruzione superiore. Promuove l'internazionalizzazione della ricerca scientifica e della formazione superiore, in conformità ai principi stabiliti a livello internazionale. A tale fine, stipula accordi con enti e istituzioni, europei ed esteri; promuove la caratterizzazione internazionale dei propri programmi; favorisce la mobilità di tutte le sue componenti, facilitando gli scambi, nonché l'accesso alle proprie attività di ricerca e di formazione da parte di docenti, ricercatori e studenti stranieri; promuove l'istituzione di insegnamenti e corsi di studio in lingue diverse dall'italiano, il reciproco conferimento e riconoscimento dei titoli di studio, l'attivazione di percorsi formativi integrati con università straniere.

5. L'università rilascia titoli di studio corrispondenti ai vari livelli di formazione superiore, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 2.
Principi di attività e di organizzazione

1. L'università assume, per l'esercizio delle proprie funzioni, il metodo della programmazione strategica, della verifica e valutazione dei risultati e della distinzione tra le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo in capo agli organi di governo e le funzioni di attuazione e gestione amministrativa, tecnica e finanziaria in capo al direttore generale, ai dirigenti e, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dal regolamento dell'ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, ai responsabili di struttura.

2. L'università conforma la propria attività e organizzazione ai principi di imparzialità, buon andamento, efficienza, efficacia, semplificazione, trasparenza e tempestività delle procedure, pubblicità degli atti, copertura finanziaria dei costi, sostenibilità ambientale, tutela della sicurezza e della salute, pari opportunità, cooperazione e responsabilità, promuovendo l'accreditamento delle proprie strutture didattiche, di ricerca, di gestione ed amministrazione e di servizio secondo principi di qualità.

3. L'università considera come fattore centrale del proprio sviluppo il monitoraggio e la valutazione delle attività di ricerca e didattiche, avvalendosi di appositi strumenti di controllo e di verifica, e provvede alla istituzione di un sistema di incentivi e di premialità del merito. La valutazione dei risultati è utilizzata ai fini della ripartizione delle risorse tra le strutture e tra i singoli.

4. L'università, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, considera essenziale lo sviluppo delle relazioni con altre università e istituzioni di cultura e di ricerca, nazionali, europee, internazionali ed estere, e favorisce i rapporti con istituzioni, formazioni sociali, imprese e altre forze produttive, in quanto strumenti di promozione della ricerca scientifica e canali di diffusione e valorizzazione dei suoi risultati. A tale fine, secondo modalità e limiti stabiliti dai regolamenti di ateneo, può instaurare forme di collaborazione con altre università, istituzioni e soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri; costituire associazioni, enti, fondazioni, società, consorzi, *spin-off*, altri organismi pubblici o privati o partecipare ad essi; stipulare convenzioni, contratti e concludere accordi con persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private; partecipare a procedure di gara ad evidenza pubblica e prestare servizi a favore di terzi.

5. L'università promuove a tutti i livelli l'informatizzazione e la digitalizzazione dei processi organizzativi e dei relativi flussi documentali.

6. Per favorire il miglioramento della qualità della ricerca e della didattica, l'ateneo può, anche in aggregazione con altre università, istituire poli scientifico-didattici e sedi didattiche decentrati, mediante accordi di programma con il Ministero della università e della ricerca, nonché con altre istituzioni e con soggetti pubblici o privati, italiani, europei, internazionali ed esteri, tenuto conto degli indicatori di contesto relativi allo sviluppo regionale e a condizione che siano garantite risorse e infrastrutture adeguate, anche con il supporto di enti, fondazioni, società, consorzi.

Art. 3.
Attività mediche e assistenziali

1. L'università definisce, attraverso apposite norme regolamentari, l'assetto organizzativo necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali di didattica e di ricerca, compenetrati con quelli assistenziali, prestati nei corsi di laurea di medicina e chirurgia, di odontoiatria, di quelli delle professioni sanitarie e di medicina veterinaria.

2. La disponibilità delle strutture assistenziali è assicurata all'università con appositi protocolli ed accordi che disciplinano i rapporti fra i corsi di laurea di medicina e chirurgia, odontoiatria, i corsi per le professioni sanitarie, i corsi di specializzazione e le amministrazioni nazionali, regionali e locali, in particolare con quelle preposte al Servizio sanitario nazionale.

3. Con apposito regolamento vengono determinate le modalità con cui si realizzano le forme di autonomia organizzativa e gestionale delle strutture che svolgono compiti assistenziali, nel rispetto della normativa universitaria, e stabilite le norme sulla costituzione di strutture che coinvolgono dipartimenti universitari ed ospedalieri.

4. L'università si dota di un ospedale veterinario per l'espletamento dell'attività formativa teorico-pratica correlata al corso di laurea di medicina veterinaria ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Capo II
GARANZIE, DIRITTI E RESPONSABILITÀ

Art. 4.
Principi fondamentali

1. L'università si identifica nella comunità dei professori, dei ricercatori, del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario, CEL e degli studenti. Favorisce la partecipazione di ogni sua componente con pari dignità all'esercizio delle rispettive funzioni e al perseguimento dei propri fini istituzionali. A tale fine adotta il principio della rappresentatività delle cariche elettive.

2. L'università cura la conservazione, lo sviluppo, la valorizzazione e la gestione del suo patrimonio bibliografico, documentario e archivistico; favorisce l'accesso alle risorse informative *on line*, in particolare attraverso il sistema bibliotecario di ateneo, e i servizi che assicurano il trasferimento delle conoscenze e dei risultati delle ricerche.

3. L'università garantisce la trasparenza, la pubblicità e la diffusione delle delibere dei propri organi, le rende tempestivamente disponibili alla comunità universitaria per via informatica e riconosce il diritto di accesso ai propri atti e documenti, entro i limiti stabiliti dalla legge e secondo le modalità previste da norme regolamentari.

4. L'università promuove la qualità della vita universitaria per gli studenti e per il personale, con particolare riferimento alla salute, alla sicurezza e alla funzionalità degli ambienti, al benessere lavorativo, al superamento delle barriere nei confronti delle persone diversamente abili, alla promozione di attività culturali, sportive e ricreative, anche attraverso apposite forme organizzative.

5. L'università garantisce il principio di non discriminazione e di pari opportunità nell'accesso allo studio, alla ricerca e al lavoro. Promuove la realizzazione dell'eguaglianza sostanziale tra i generi e le pari opportunità nell'accesso alle cariche e negli organi collegiali.

6. L'università riconosce il valore della rappresentanza studentesca e ne garantisce la tutela, assicurando ai rappresentanti degli studenti, nel rispetto delle leggi in materia, l'accesso ai documenti, alle informazioni e ai dati necessari per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti.

7. L'università rispetta i diritti e le prerogative della rappresentanza sindacale del personale dipendente, ne riconosce il valore nelle forme stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si impegna a realizzare un sistema di relazioni sindacali orientato alla trasparenza e alla collaborazione.

8. L'università valorizza, nell'ambito delle sue esigenze organizzative, le professionalità acquisite dal personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL, ne promuove la formazione e l'aggiornamento professionale, nonché ne favorisce, in presenza di specifiche ed elevate competenze, il contributo alla didattica e la partecipazione a progetti di ricerca nelle forme previste dalla normativa vigente.

Art. 5.

Libertà di ricerca e di insegnamento

1. L'università garantisce la libertà e l'autonomia dei singoli docenti e ricercatori nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività di ricerca e di formazione, assicurando l'indipendenza scientifica, la valorizzazione del merito, l'integrazione tra saperi, nel rispetto dei principi di libertà e dignità dell'uomo, di pacifica convivenza fra i popoli, di tutela dell'ambiente e di valorizzazione del territorio.

2. A tale fine, l'ateneo favorisce l'accesso dei docenti ai finanziamenti e l'utilizzazione degli strumenti e delle risorse disponibili, valutando la qualità dei progetti di ricerca e la continuità della produzione scientifica.

3. L'università garantisce la libertà di insegnamento dei docenti, con riferimento sia al contenuto scientifico-culturale sia al metodo didattico, che deve svolgersi in coerenza con la programmazione didattica, nel rispetto delle caratteristiche qualificanti degli insegnamenti attribuiti e tenuto conto dei risultati della valutazione della didattica. A tal fine, l'università garantisce alle strutture competenti autonomia organizzativa, in conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti di ateneo.

4. L'università garantisce alle strutture di ricerca e didattiche l'equa e razionale distribuzione delle risorse finanziarie, tecniche e di personale di cui dispone, in relazione alle caratteristiche ed esigenze dei settori disciplinari e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 6.

Diritto allo studio

1. L'università sostiene le condizioni che rendono effettivo l'esercizio del diritto allo studio. Al fine di garantire agli studenti positive condizioni di studio e di vita, l'ateneo collabora con l'Agenzia per il diritto allo studio, le istituzioni territoriali e altri soggetti pubblici e privati, e assicura agli studenti capaci e meritevoli, e in particolare a quelli che si trovano in condizioni economiche più disagiate, l'istituzione di borse e premi di studio ed altre agevolazioni.

2. In particolare l'università, secondo le modalità disciplinate nel regolamento didattico di ateneo:

a) favorisce lo svolgimento di periodi di studio e di tirocinio all'estero, assicurandone il riconoscimento accademico con apposito regolamento;

b) promuove corsi per studenti lavoratori e corsi di insegnamento a distanza;

c) istituisce servizi di orientamento e di tutorato;

d) agevola l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro.

Art. 7.

Doveri

1. Il personale universitario deve adempiere con assiduità ed efficienza i compiti inerenti alle proprie funzioni, nel rispetto della legislazione statale, dello statuto, dei regolamenti di ateneo e del codice etico.

2. I dipendenti dell'ateneo e gli studenti sono tenuti ad un uso congruo delle strutture e ad un'utilizzazione razionale delle risorse disponibili.

Art. 8.

Codice etico e di comportamento

1. L'università adotta il codice etico e di comportamento della comunità universitaria che ne definisce i valori fondamentali, promuove il riconoscimento dei diritti e il rispetto dei doveri individuali nei confronti dell'istituzione di appartenenza, nonché detta le regole di condotta nell'ambito della comunità. Le norme del codice etico e di comportamento sono volte a evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, a regolare i casi di conflitto di interessi e di proprietà intellettuale e si applicano anche ai soggetti esterni all'organico di ateneo che facciano parte dei suoi organi ai sensi del presente statuto.

2. L'accertamento di violazioni del codice etico e di comportamento comporta l'applicazione, secondo principi di gradualità e di proporzionalità in relazione all'entità del fatto, della sanzione del richiamo scritto ovvero del richiamo pubblicato sul sito web dell'ateneo. Ferma restando l'eventuale responsabilità penale, civile, amministrativa, sulle violazioni del codice decide, su proposta del rettore, il senato accademico a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Nei casi in cui una condotta integri non solo un illecito deontologico, ma anche un illecito disciplinare, prevale la competenza degli organi di cui all'art. 10 della legge n. 240/2010 per i professori e per i ricercatori e di quelli competenti in materia ai sensi della normativa vigente per gli studenti e per il personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL.

3. Il codice etico e di comportamento determina le modalità di accertamento delle violazioni.

TITOLO II

ORGANI CENTRALI DELL'ATENEO

Capo I

ORGANI DI GOVERNO DELL'ATENEO

Art. 9.

Organi di governo dell'ateneo

1. Sono organi di governo dell'ateneo:

a) il rettore;

b) il senato accademico;

c) il consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Il rettore

1. Il rettore è il rappresentante legale dell'università, è titolare delle funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche ed è responsabile del perseguimento delle finalità dell'ateneo secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.

2. Il rettore presiede e convoca il senato accademico e il consiglio di amministrazione, ne coordina i lavori al fine di assicurare l'unitarietà e la coerenza degli indirizzi e vigila sulla corretta attuazione delle loro delibere. Il rettore presiede, inoltre, gli altri organi di cui è componente in tale veste.

3. Il rettore in particolare:

a) garantisce il rispetto dei principi di autonomia dell'Università, della libertà della didattica e della ricerca, dei diritti del personale e degli studenti e del principio di non discriminazione;

b) emana gli atti con rilevanza esterna ed interna di sua competenza, ivi compresi i decreti sulla decadenza dalla carica dei membri del senato accademico e del consiglio di amministrazione;

c) propone al consiglio di amministrazione il documento di programmazione triennale di ateneo e quelli annuali, tenuto conto delle proposte e dei pareri del senato accademico e delle verifiche del nucleo di valutazione;

d) propone, coadiuvato dal direttore generale, al consiglio di amministrazione il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo annuale, sentito il senato accademico;

e) presenta al senato accademico, alla scadenza del primo biennio dall'entrata in carica, una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della programmazione triennale e sulle relative compatibilità finanziarie;

f) propone al consiglio di amministrazione la nomina del direttore generale, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera *n)* della legge n. 240 del 2010 e successive modificazioni e integrazioni, nonché la sua eventuale revoca;

g) nomina, sentito il senato accademico, due componenti del consiglio di amministrazione non appartenenti ai ruoli dell'ateneo;

h) emana lo statuto e i regolamenti di ateneo, i regolamenti delle strutture universitarie e i provvedimenti di nomina delle cariche istituzionali;

i) presenta le proposte al consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, in merito all'istituzione, attivazione, modifica e disattivazione di corsi di studio, di sedi, di dipartimenti e di strutture di raccordo, denominate scuole, nonché di altre strutture di didattica e formazione o di ricerca;

j) stipula le convenzioni, i contratti e gli accordi che non sono di competenza di altri soggetti indicati dallo statuto, nonché gli accordi di cooperazione interuniversitaria;

k) esercita con adeguata motivazione le funzioni di iniziativa in materia di procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori e ne cura lo svolgimento, limitatamente ai provvedimenti non superiori alla censura, secondo le modalità previste dall'art. 10 della legge n. 240 del 2010; propone, altresì, con adeguata motivazione al senato accademico le sanzioni da adottare in caso di violazioni del codice etico di ateneo che non integrino illeciti disciplinari;

l) designa, sentiti il senato accademico e il consiglio di amministrazione, i rappresentanti dell'università in enti e organismi esterni partecipanti;

m) autorizza, sentito il dipartimento e previo parere vincolante del senato accademico, secondo quanto previsto dal regolamento di settore, i professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di ricerca, ovvero compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra atenei, nonché i professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri;

n) dispone il collocamento in aspettativa, sentito il dipartimento di afferenza e previo parere vincolante del senato accademico, dei professori e dei ricercatori per incarichi presso soggetti, pubblici o privati, anche con sede all'estero;

o) adotta, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione e del senato accademico, sottoponendoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva dell'organo competente;

p) vigila sull'utilizzo del patrimonio, sul funzionamento delle strutture e dei servizi, nonché sulla gestione dell'ateneo, garantendo la corretta osservanza della normativa universitaria;

q) esercita ogni altra competenza che non sia espressamente attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti ad altri organi dell'ateneo.

4. Il rettore è ammesso alla riduzione del compito didattico o alla esenzione dallo stesso per la durata della carica con dichiarazione da presentarsi di regola prima dell'inizio di ciascun anno accademico.

Art. 11.

Durata in carica, elettorato passivo, modalità di elezione e cessazione dalla carica di rettore

1. Il rettore dura in carica per un unico mandato di sei anni non rinnovabile.

2. Il rettore è eletto tra i professori di I fascia a tempo pieno in servizio presso gli atenei italiani. Le domande di candidatura, che sono comunicate al decano dei professori di ruolo di prima fascia, debbono essere corredate da un programma articolato sugli obiettivi e sul tipo di gestione che il candidato si propone di perseguire e da un dettagliato *curriculum* scientifico e professionale; le candidature, unitamente al programma ed al *curriculum*, vengono rese pubbliche, con le modalità stabilite dal regolamento generale di ateneo.

3. Il decano indice le elezioni almeno sei mesi prima della scadenza del mandato e le operazioni elettorali sono portate a compimento almeno quattro mesi prima della stessa scadenza.

4. Il rettore è eletto, secondo le modalità e i tempi previsti dal regolamento generale di ateneo, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento di tale maggioranza si procede al ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti; risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti ovvero, in caso di parità, il candidato più anziano in ruolo e, a parità di anzianità in ruolo, il candidato con maggiore anzianità anagrafica. In caso di candidatura unica si procede, in alternativa al ballottaggio, con una seconda votazione nella quale il rettore è eletto a maggioranza dei votanti. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro ateneo, l'elezione si configura come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori dell'Università di Perugia, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

5. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il decano convoca le elezioni entro quaranta giorni e le operazioni elettorali si concludono entro i successivi cinquanta giorni, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal regolamento generale di ateneo. Il rettore neoeletto entra in carica, all'atto della nomina, nell'anno accademico in corso e vi permane per i sei anni successivi. Sino all'entrata in carica del rettore neoeletto le funzioni di rettore sono svolte dal pro-rettore vicario.

Art. 12.

Incompatibilità alla carica di rettore

1. Il rettore, per la durata del mandato, non può assumere altra carica accademica nell'Università di Perugia; rivestire alcun incarico di natura politica; ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre Università statali, non statali o telematiche; svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'università e della ricerca e nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca; assumere cariche direttive negli *start-up* e negli *spin-off* universitari e nelle piattaforme scientifiche.

Art. 13.

Elettorato attivo per la carica di rettore

1. L'elettorato attivo per la carica di rettore spetta:

a) ai professori di ruolo di prima e di seconda fascia, ai ricercatori di ruolo e ai ricercatori a tempo determinato;

b) ai membri del consiglio studentesco e ai rappresentanti degli studenti in senato accademico, in consiglio di amministrazione e nei consigli dei dipartimenti;

c) a tutto il personale di ruolo tecnico, amministrativo, bibliotecario, CEL e dirigenziale con voto ponderato pari al venti per cento degli elettori di cui alla lettera *a)*.

Art. 14.

Pro-rettore vicario

1. Il rettore nomina tra i professori di I fascia in regime di tempo pieno in servizio presso l'ateneo il pro-rettore vicario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo; il pro-rettore vicario resta in carica per la durata del mandato del rettore, che lo può sostituire in qualsiasi momento.

2. Il pro-rettore vicario partecipa senza diritto di voto alle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

3. Alla carica di pro-rettore vicario si applicano le medesime cause di incompatibilità previste per la carica di rettore, di cui all'art. 12 dello statuto, fatte salve le deleghe eventualmente conferite ai sensi dell'art. 15 dello statuto.

4. Il pro-rettore vicario è ammesso alla riduzione del compito didattico per la durata della carica con istanza da presentare di regola prima dell'inizio di ciascun anno accademico.

Art. 15.

Delegati rettorali e sottodelegati rettorali

1. Il rettore può avvalersi, in riferimento a determinati ambiti, di delegati che sceglie tra il personale docente di ruolo dell'ateneo. Il decreto rettorale di nomina, che viene reso pubblico, specifica il settore di competenza, nonché la durata della delega.

2. I delegati partecipano senza diritto di voto alle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione e degli altri organi presieduti dal rettore, quando si tratti delle materie loro delegate, su invito del rettore o su richiesta degli organi stessi.

3. I delegati, che rispondono direttamente al rettore del loro operato, possono essere revocati dal rettore stesso e comunque decadono al momento della cessazione del mandato del rettore.

4. Il rettore può nominare, in riferimento a specifici ambiti oggetto delle deleghe, sottodelegati scelti tra il personale docente di ruolo dell'ateneo, sentiti i delegati competenti per materia. Il decreto rettorale di nomina, che viene reso pubblico, specifica il settore di competenza nonché la durata dell'incarico.

5. I sottodelegati coadiuvano i delegati di riferimento nell'esercizio delle rispettive competenze.

6. I sottodelegati possono essere revocati dal rettore e comunque decadono al momento della cessazione del mandato del rettore.

7. I delegati rettorali possono essere ammessi alla riduzione del compito didattico per la durata della carica previo accoglimento di istanza da presentare di regola prima dell'inizio di ciascun anno accademico.

Art. 15-*bis*.

Giunta di ateneo

1. Il rettore, il pro-rettore vicario e i delegati rettorali si riuniscono nella giunta di ateneo per l'esame collegiale di questioni relative agli ambiti di competenza di cui all'art. 10 dello statuto.

2. La giunta di ateneo è organo consultivo del rettore ed è convocata dallo stesso ogni qual volta ne ravvisi la necessità.

Art. 16.

Il senato accademico

1. Il senato accademico è organo di rappresentanza della comunità universitaria e concorre al governo generale dell'ateneo, svolgendo funzioni di indirizzo generale, programmazione, coordinamento e raccordo delle attività istituzionali.

2. Il senato accademico in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) formula pareri obbligatori e proposte al consiglio di amministrazione in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale ed a quelli annuali di ateneo;

b) formula pareri obbligatori al consiglio di amministrazione sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'ateneo;

c) formula proposte e pareri obbligatori al consiglio di amministrazione in merito all'istituzione, attivazione, modifica o disattivazione di corsi di studio, di sedi, di dipartimenti e di strutture di raccordo, denominate scuole, nonché di altre strutture di ricerca e studio;

d) designa cinque membri del consiglio di amministrazione che appartengano ai ruoli dell'ateneo;

e) formula parere sulla proposta del rettore al consiglio di amministrazione in merito alla nomina e alla revoca del direttore generale;

f) designa, su proposta del rettore, il presidente del collegio dei revisori dei conti;

g) formula parere sulla composizione del nucleo di valutazione;

h) designa i membri del collegio di disciplina, previo parere del consiglio di amministrazione;

i) formula pareri vincolanti al consiglio di amministrazione su progetti di federazione o di fusione dell'ateneo con altre università. Formula altresì pareri obbligatori su accordi di programma, anche in aggregazione con altre università, con il Ministero dell'università e della ricerca; sulla costituzione da parte dell'ateneo di associazioni, fondazioni, enti, consorzi e altri organismi pubblici o privati; sulla partecipazione e forme di collaborazione a vario titolo con enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione, pubblici o privati, nazionali, europei e internazionali;

j) formula parere al consiglio di amministrazione sulla destinazione delle risorse in ordine al fabbisogno di professori e di ricercatori e del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL di ateneo;

k) formula parere al consiglio di amministrazione, sentito il nucleo di valutazione, sulla assegnazione dei posti di professori e di ricercatori e di personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL tenendo conto delle proposte formulate dai consigli dei dipartimenti;

l) approva, previo parere del consiglio di amministrazione, il regolamento generale di ateneo; approva, previo parere favorevole dello stesso consiglio di amministrazione, i regolamenti di ateneo e delle sue strutture, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle scuole, in materia di didattica e di ricerca; approva, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, il codice etico e, su proposta del consiglio studentesco, la Carta dei diritti degli studenti; delibera sulle questioni di interpretazione dello statuto e dei regolamenti di ateneo;

m) delibera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti le modifiche dello statuto;

n) delibera in materia di afferenza dei professori e dei ricercatori sia nei casi in cui le richieste presentate siano state rigettate dai consigli dei dipartimenti, sia nei casi in cui non sia stata presentata alcuna richiesta, assegnando i professori ed i ricercatori a dipartimenti attivi nell'ateneo, sulla base del criterio di omogeneità e coerenza scientifico-didattica;

o) valuta annualmente, sulla base del rapporto del nucleo di valutazione, il raggiungimento degli obiettivi di qualità della didattica, della ricerca e della efficienza delle strutture e propone al consiglio di amministrazione gli obiettivi da raggiungere per l'anno successivo;

p) approva le convenzioni che non comportano oneri o entrate e che non siano di competenza di altri organi di ateneo;

q) propone al consiglio di amministrazione i criteri generali sulla ripartizione delle risorse ai dipartimenti per il funzionamento ordinario e per le attività di didattica e di ricerca;

r) determina le posizioni istituzionali alle quali viene assegnata una indennità di carica e ne propone l'ammontare al consiglio di amministrazione;

s) formula pareri al consiglio di amministrazione sui programmi edilizi dell'ateneo;

t) approva a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, su proposta dei consigli di dipartimento o delle scuole, il conferimento delle lauree *honoris causa* e, con la medesima maggioranza, approva la proposta formulata dai consigli di dipartimento in merito al conferimento del titolo di professore emerito a professori dell'ateneo da inoltrare al Ministero dell'università e della ricerca;

u) prende in esame i pareri e le proposte formulati dal consiglio studentesco;

v) promuove la cooperazione con altre università, italiane ed estere, e istituzioni culturali di ricerca nazionali, europee e internazionali;

w) esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti di ateneo.

3. Il senato accademico può proporre al corpo elettorale, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia nei confronti del rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del mandato rettorale. La mozione di sfiducia è approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto all'elettorato attivo per la carica di rettore. In caso di approvazione, il rettore cessa dalla carica e si procede all'indizione di nuove elezioni, ai sensi del comma 5 dell'art. 11 dello statuto.

Art. 17.

Composizione del senato accademico

1. Il senato accademico è composto da:

a) il rettore, che lo presiede;

b) diciotto direttori di dipartimento; qualora i dipartimenti attivati siano in numero superiore a diciotto si procede ad elezione, in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'ateneo; l'elettorato attivo spetta ai direttori dei dipartimenti;

c) un professore di I fascia, un professore di II fascia e un ricercatore confermato eletti tra gli appartenenti alle aree scientifico-disciplinari CUN dalla 1 alla 9; un professore di I fascia, un professore di II fascia e un ricercatore confermato eletti tra gli appartenenti alle aree scientifico-disciplinari CUN dalla 10 alla 14. L'elettorato attivo per i rappresentanti dei professori di I fascia e dei professori di II fascia spetta alle rispettive categorie delle relative aree; l'elettorato attivo per i rappresentanti dei ricercatori è esteso a tutti i ricercatori di ruolo e ai ricercatori a tempo determinato delle relative aree;

d) due rappresentanti del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario e CEL;

e) quattro rappresentanti degli studenti, eletti tra gli iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico e di dottorato di ricerca dell'università. L'elettorato attivo dei rappresentanti degli studenti è composto da tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico e di dottorato di ricerca dell'università.

Le modalità per le elezioni delle diverse componenti, secondo quanto previsto nel presente comma, sono disciplinate dal regolamento generale di ateneo.

2. Il senato accademico è convocato, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, su iniziativa del rettore ovvero su richiesta motivata di non meno di un terzo dei suoi componenti.

3. Alle riunioni del senato accademico partecipano senza diritto di voto il pro-rettore vicario e il direttore generale; possono altresì partecipare, sempre senza diritto di voto, oltre ai delegati del rettore, il coordinatore del nucleo di valutazione, il presidente del collegio dei revisori dei conti, il presidente del consiglio studentesco e il presidente della consulta del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL, ove invitati dal rettore o dallo stesso senato quando si tratti di questioni di loro competenza. Assume le funzioni di segretario verbalizzante un funzionario dell'amministrazione centrale nominato dal rettore, su proposta del direttore generale.

4. Le modalità di funzionamento del senato accademico sono stabilite da apposito regolamento, approvato dal senato medesimo.

Art. 18.

Nomina, durata e rinnovo del mandato dei membri del senato accademico

1. I membri del senato accademico sono nominati con decreto rettorale, durano in carica tre anni accademici, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti e dei dottorandi di ricerca, che durano in carica due anni accademici. Tutti i membri eletti del senato accademico sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

Art. 19.

Incompatibilità e decadenza dei membri del senato accademico

1. I membri del senato accademico non possono ricoprire altre cariche accademiche istituzionali nell'università, fatta eccezione per il rettore e per i direttori di dipartimento; essere componenti di altri organi dell'università, salvo che del consiglio di dipartimento; ricoprire il ruolo di direttore o di presidente delle scuole di specializzazione ovvero far parte del consiglio di amministrazione delle stesse; rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato; ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università statali, non statali o telematiche; svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'università e della ricerca e nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca; assumere cariche direttive e amministrative negli *start-up* e negli *spin-off* universitari e nelle piattaforme scientifiche.

Art. 20.

Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è organo di governo dell'ateneo con funzioni di indirizzo strategico, di programmazione finanziaria e del personale, di vigilanza e controllo sull'attività amministrativa, sulla sostenibilità finanziaria e sulla situazione economico-patrimoniale dell'ateneo.

2. In particolare, il consiglio di amministrazione esercita le seguenti funzioni:

a) approva il documento triennale di pianificazione e programmazione strategica dell'ateneo e quelli annuali, su proposta del rettore, previo parere del senato accademico;

b) approva il bilancio di previsione annuale e triennale, nonché il conto consuntivo, su proposta del rettore, previo parere del senato accademico;

c) approva, inoltre, gli eventuali assestamenti di bilancio e le variazioni al bilancio di previsione;

d) approva, previo parere vincolante del senato accademico, i progetti e le modalità di attuazione di federazione o di fusione dell'ateneo con altre università. Approva, previo parere obbligatorio del senato accademico, gli accordi di programma, anche in aggregazione con altre università, con il Ministero dell'università e della ricerca, tenuto conto degli indicatori relativi alle condizioni di sviluppo regionale; la costituzione da parte dell'ateneo di associazioni, fondazioni, enti, consorzi e altri organismi pubblici o privati, nonché la partecipazione e forme di collaborazione a vario titolo con enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione, pubblici o privati, nazionali, europei, internazionali ed esteri;

e) adotta i regolamenti di sua competenza e le relative modifiche, con particolare riferimento al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, previo parere del senato accademico;

f) formula parere sulle proposte di modifica dello statuto, nonché sui regolamenti di ateneo, sul codice etico, sui regolamenti delle strutture di ateneo e sulle relative modifiche;

g) delibera, previo parere del senato accademico, i programmi edilizi dell'ateneo ed in materia di conservazione e gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare;

h) adotta i provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi a carico degli studenti, previo parere del senato accademico e sentito il consiglio studentesco;

i) delibera, tenuto conto delle priorità e dei criteri stabiliti dal senato accademico e previo parere di quest'ultimo, sulla programmazione annuale e triennale del fabbisogno di professori e di ricercatori; delibera, su proposta del direttore generale e sempre previo parere del senato accademico, sulla programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL, sentita la consulta del personale di cui all'art. 30 dello statuto;

j) stabilisce e fornisce al direttore generale gli indirizzi ed i criteri per la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali, del personale dirigente e del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL, verifica la loro corretta attuazione da parte dello stesso direttore e valuta i risultati;

k) delibera in merito alla ripartizione dei finanziamenti complessivamente destinati alla didattica, alla ricerca e al funzionamento dei dipartimenti e alla loro assegnazione, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal senato accademico;

l) delibera, in assenza della componente studentesca, nel rispetto della programmazione relativa al fabbisogno di professori e di ricercatori e in base alla sostenibilità finanziaria, sulle proposte di copertura dei posti di professore e di ricercatore, di loro chiamata e nomina presentate dai dipartimenti, previo parere del senato accademico; sull'attribuzione degli assegni di ricerca ai dipartimenti o ai settori scientifico-disciplinari e sui contratti di insegnamento con docenti, studiosi e professionisti anche stranieri di chiara fama, nonché sui contratti necessari a far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, ai sensi della normativa vigente e nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal senato accademico;

m) delibera sull'attribuzione delle borse di studio ai dottorati di ricerca;

n) delibera sulle proposte in materia di internazionalizzazione, sentito il senato accademico;

o) delibera sulle proposte di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione di corsi, di sedi, di dipartimenti, di strutture di raccordo, denominate scuole, di altre strutture didattiche, di strutture di ricerca, di piattaforme scientifiche, di centri di servizio, anche interuniversitari, previo parere del senato accademico e sentito, per quanto di competenza, il consiglio studentesco;

p) conferisce e revoca, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico, l'incarico di direttore generale e stabilisce il relativo trattamento economico in conformità ai criteri stabiliti dalla normativa statale vigente;

q) designa, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico, i membri del nucleo di valutazione, ad eccezione dei membri rappresentanti degli studenti;

r) delibera, in assenza della componente studentesca, in materia di sanzioni disciplinari per i professori e i ricercatori, secondo quanto disposto dalla normativa vigente e dallo statuto;

s) approva le convenzioni e i contratti che comportino oneri o entrate per l'ateneo e che non siano di competenza del direttore generale o di altri soggetti ai sensi della normativa vigente, dello statuto e dei regolamenti di ateneo;

t) approva i protocolli di intesa e ogni altro atto convenzionale stipulato con il servizio sanitario nazionale ai fini della gestione delle attività assistenziale e clinica e vigila sulla loro applicazione;

u) stabilisce, su proposta del senato accademico e compatibilmente con le risorse del bilancio dell'ateneo, l'ammontare dell'indennità per quelle cariche istituzionali, alle quali lo stesso senato l'abbia riconosciuta; la indennità per i membri del consiglio di amministrazione è stabilita dal senato accademico;

v) adotta gli altri atti ed esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti di ateneo.

Art. 21.

Composizione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) il rettore che lo presiede;

b) cinque membri designati dal senato accademico;

c) due membri nominati dal rettore;

d) due membri eletti dagli studenti.

2. Il senato accademico procede alla designazione dei componenti di cui alla lettera *b)* nel rispetto di un'equilibrata rappresentatività delle cinque aree scientifiche-disciplinari-culturali presenti nell'ateneo, individuate ed approvate a maggioranza assoluta dallo stesso senato appositamente per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione e indicate nell'allegato al presente statuto. Il senato designa sulla base di una lista di candidati, in numero almeno doppio al numero dei membri da designare, individuata da una commissione di selezione tra personalità che appartengano ai ruoli dell'ateneo, che abbiano presentato la propria candidatura a seguito di avviso pubblico e che siano in possesso di un alto livello scientifico e culturale riconosciuto in sede nazionale o internazionale ovvero che siano in possesso di una comprovata competenza professionale di elevato livello in campo gestionale, maturata tramite l'esercizio di funzioni dirigenziali di amministrazione, direzione o controllo presso società, istituzioni, fondazioni od enti pubblici o privati e che siano altresì in possesso di una adeguata qualificazione scientifica culturale. Qualora per una o più aree non siano pervenute almeno due candidature, si procede limitatamente a tali aree alla riapertura dei termini per la presentazione delle candidature. La commissione di selezione è presieduta dal rettore ed è composta da dieci membri del senato accademico, nominati dallo stesso Senato, nel rispetto di una equilibrata rappresentatività delle aree scientifichedisciplinari-culturali, di cui all'allegato al presente statuto. Il senato accademico, a maggioranza dei due terzi dei componenti nella prima votazione, designa i cinque membri all'interno della lista proposta. In seconda votazione risulta designato il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto. Il regolamento generale di ateneo disciplina le modalità di svolgimento degli adempimenti di cui al presente comma.

3. Il rettore, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente comma 2 da parte della commissione di selezione del senato accademico, procede, sentito lo stesso senato, alla nomina dei membri, di cui alla lettera *c)*, tra personalità da lui individuate, anche tramite avviso pubblico ed a seguito di consultazioni con rappresentanti del mondo istituzionale, economico, sociale e culturale, che non appartengano ai ruoli dell'ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla nomina e per tutta la durata dell'incarico e che non si trovino in posizione di conflitto di interessi con l'ateneo.

4. I due membri rappresentanti degli studenti, di cui alla lettera *d)*, sono eletti, secondo le procedure stabilite dal regolamento generale di ateneo, da tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico e di dottorato di ricerca dell'ateneo, tra gli iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico e di dottorato di ricerca dell'ateneo.

5. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipano senza diritto di voto il pro-rettore vicario e il direttore generale; possono altresì partecipare, sempre senza diritto di voto, oltre ai delegati rettorali, il coordinatore del nucleo di valutazione, il presidente del collegio dei revisori dei conti, nonché il presidente del consiglio studentesco e il presidente della consulta del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL, ove invitati dal rettore o dallo stesso consiglio quando si tratti di questioni di competenza dei rispettivi organi. Assume le funzioni di segretario verbalizzante un funzionario dell'amministrazione centrale nominato dal rettore, su proposta del direttore generale.

6. In caso di anticipata cessazione dalla carica di rettore e durante il periodo di reggenza del pro-rettore vicario sino alla assunzione della carica da parte del rettore neo eletto, il consiglio di amministrazione opera in regime di ordinaria amministrazione salvo casi di necessità e urgenza per i quali informa tempestivamente il senato accademico.

7. Il consiglio di amministrazione è convocato, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, su iniziativa del rettore ovvero su richiesta motivata di non meno di un terzo dei suoi componenti.

8. Le modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione sono stabilite da apposito regolamento, approvato dal senato accademico.

Art. 22.

Nomina, durata e rinnovo del mandato dei membri del consiglio di amministrazione

1. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto rettorale, durano in carica tre anni, fatta eccezione per i membri eletti dagli studenti, che durano in carica due anni. Tutti i membri del consiglio di amministrazione sono immediatamente rinnovabili una sola volta.

Art. 23.

Incompatibilità e decadenza dei membri del consiglio di amministrazione

1. I membri del consiglio di amministrazione non possono ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore; essere componenti di altri organi dell'università, nonché di enti e strutture strumentali dell'ateneo, fatta eccezione per i componenti del consiglio di dipartimento; rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato; ricoprire il ruolo di direttore o di presidente delle scuole di specializzazione ovvero far parte del consiglio di amministrazione delle stesse; ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università statali, non statali o telematiche; svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'università e della ricerca e nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca; assumere cariche direttive e amministrative negli *start-up* e negli *spin-off* universitari e nelle piattaforme scientifiche.

2. I membri del consiglio di amministrazione, qualora siano assenti non giustificati per almeno tre sedute consecutive, ovvero versino in condizione di sopravvenuto conflitto di interessi con l'università nel corso del mandato, vengono dichiarati decaduti dal senato accademico, secondo modalità e termini previsti dal regolamento generale di ateneo.

3. In caso di cessazione dai ruoli dell'ateneo per i consiglieri che vi appartengano ovvero di perdita dello *status* di studente, il membro del consiglio di amministrazione interessato decade dalla carica con effetto immediato e si procede alla sua sostituzione.

Art. 24.

Il direttore generale

1. Il direttore generale, sulla base dei programmi e degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, è responsabile e provvede alla gestione complessiva e alla organizzazione dei servizi, delle risorse e del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL, assicurando la 21 legittimità, l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'attività amministrativa dell'ateneo.

2. In particolare:

a) coordina l'attuazione dei piani e dei programmi varati dagli organi accademici di governo;

b) cura l'attuazione delle direttive generali definite dal rettore e dal consiglio di amministrazione, nonché delle deliberazioni degli organi di ateneo;

c) dirige e raccorda l'attività dei dirigenti, conferendo o revocando gli incarichi e le responsabilità di specifici progetti e gestioni, attribuendo loro le necessarie risorse umane, finanziarie e materiali, fissando per gli stessi gli obiettivi da perseguire, sulla base di quanto stabilito dal consiglio di amministrazione mediante il piano annuale della performance e verificandone l'attuazione;

d) sovraintende all'attività di organizzazione e gestione del personale e alla gestione dei rapporti sindacali e di lavoro nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale e decentrata;

e) presenta annualmente al consiglio di amministrazione ed al nucleo di valutazione una relazione sull'attività svolta e sui risultati di gestione raggiunti nel quadro dei programmi, progetti e obiettivi strategici definiti dagli organi di governo. Il consiglio di amministrazione, sentito il nucleo di valutazione, delibera sul conseguimento degli obiettivi da parte del direttore generale. Inoltre il direttore generale:

a) formula proposte ed esprime pareri al rettore ed al consiglio di amministrazione nelle materie di sua competenza; in particolare, ai fini del documento di programmazione triennale del fabbisogno del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL, propone al consiglio di amministrazione le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento delle attività dell'amministrazione;

b) richiede direttamente pareri agli organi consultivi e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di sua competenza;

c) promuove e resiste alle liti attive e passive di cui è parte l'università e ha il potere di conciliare e transigere, dandone tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione;

d) valuta annualmente la prestazione dei dirigenti tenuto conto dei criteri e delle modalità stabilite dal sistema di misurazione e valutazione della performance di ateneo;

e) provvede all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

f) adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi ed esercita i connessi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza del proprio ufficio a norma di legge, di statuto e dei regolamenti;

g) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici e dei servizi tecnico e amministrativi nel rispetto dei regolamenti di ateneo e degli indirizzi strategici fissati dal consiglio di amministrazione; collabora a tal fine con i responsabili delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio per la gestione del personale, promuovendo azione costante di coordinamento;

h) nomina i responsabili degli uffici e dei procedimenti, quando non spetti ai dirigenti provvedervi;

i) dirige, coordina e controlla l'attività dei responsabili degli uffici dirigenziali e dei servizi tecnici e amministrativi cui non siano preposti dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di loro inerzia;

j) decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti o i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;

k) presidia le attività di organizzazione e gestione del personale e del relativo rapporto di lavoro, nonché le attività di gestione dei rapporti sindacali;

l) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione e del senato accademico;

m) esercita il potere disciplinare nei confronti del personale dirigente, del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL, fatta eccezione per i casi in cui, ai sensi di legge, detto potere faccia capo direttamente ai responsabili di struttura con qualifica dirigenziale;

n) cura l'elenco dettagliato ed aggiornato degli organismi pubblici e privati costituiti dall'ateneo, ovvero di quelli ai quali partecipa e dei rappresentanti nominati dall'università in seno ad essi; l'elenco è accessibile a chiunque vi abbia interesse;

o) esercita ogni altra funzione conferitagli dalle norme vigenti in materia di dirigenza nella pubblica amministrazione in quanto compatibili e dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Il direttore generale è scelto tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale in funzioni dirigenziali sulla base del *curriculum* allegato alla domanda di coloro che partecipano all'apposito avviso pubblico.

4. L'incarico di direttore generale è conferito dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore, sentito il parere del senato accademico. L'incarico ha la durata massima di un triennio ed è rinnovabile.

5. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato a tempo determinato stipulato dal rettore; la determinazione del relativo trattamento economico è stabilita nel contratto in conformità ai parametri ed ai criteri fissati con decreto dal Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il direttore generale, se pubblico dipendente, viene collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.

6. Il direttore generale, sentito il rettore, designa un direttore generale vicario che svolga le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

7. Il consiglio di amministrazione, su proposta del rettore e sentito il parere del senato accademico, può revocare anticipatamente l'incarico di direttore generale in caso di grave inosservanza delle direttive impartite dagli organi di governo, di risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione delle risorse, di mancato raggiungimento degli obbiettivi assegnati.

8. In caso di revoca o comunque risoluzione o cessazione anticipata del rapporto di lavoro, le funzioni di direttore generale sono esercitate dal direttore generale vicario che decade al momento della nomina del nuovo direttore generale.

Art. 25.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è organo di controllo della gestione amministrativo contabile, finanziaria e patrimoniale dell'ateneo secondo le disposizioni delle leggi vigenti e del regolamento generale di ateneo.

2. Il collegio è composto da:

a) un membro effettivo con funzione di presidente, designato dal senato accademico su proposta del rettore tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato anche in quiescenza;

b) un membro effettivo ed uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;

c) un membro effettivo ed uno supplente, designati dal Ministero dell'università e della ricerca.

3. I componenti del collegio dei revisori dei conti, di cui almeno due membri devono essere iscritti al registro dei revisori legali, sono nominati con decreto rettorale, durano in carica quattro anni, sono immediatamente rinnovabili una sola volta ed in nessun caso possono essere dipendenti dell'ateneo.

4. Il collegio dei revisori dei conti:

a) esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni;

b) verifica la regolarità della gestione contabile, finanziaria, economica e patrimoniale, della tenuta dei libri e delle scritture contabili, nonché la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle medesime scritture contabili;

c) effettua verifiche di cassa e sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia;

d) formula pareri su richiesta degli organi di governo dell'ateneo ovvero del direttore generale.

5. Le modalità di funzionamento del collegio sono stabilite dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 26.

Nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione è organo di valutazione interna delle attività didattiche, della ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, dei servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e della efficienza dell'attività amministrativa e della sua gestione.

2. In particolare, il nucleo di valutazione:

a) verifica la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche per la didattica;

b) verifica, tenuto anche conto dei criteri e dei parametri di valutazione stabiliti a livello nazionale e internazionale in riferimento alla specificità di ciascuna area disciplinare, la qualità e continuità dell'attività di ricerca scientifica svolta dai dipartimenti, dalle altre strutture di ricerca dell'ateneo e dai loro componenti;

c) valuta la qualità, l'efficienza e l'efficacia degli interventi di sostegno al diritto allo studio e dei servizi di supporto alla didattica;

d) verifica la congruità del *curriculum* scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento, di cui alla normativa vigente;

e) svolge, in raccordo con l'attività delle agenzie nazionali preposte alla valutazione del sistema universitario, la valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nell'ateneo, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento delle prestazioni organizzative e individuali;

f) esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla normativa vigente, dal presente statuto e dai regolamenti di ateneo. Il nucleo riferisce annualmente al consiglio di amministrazione sul coerente utilizzo delle risorse rispetto agli obiettivi indicati nei documenti annuali e triennali dell'ateneo e presenta al rettore, al senato accademico e agli altri organi e strutture dell'ateneo interessati relazioni periodiche sui risultati delle proprie verifiche nei diversi ambiti.

3. Il nucleo di valutazione è composto da nove membri:

a) sette, di cui quattro esterni all'ateneo, di elevata qualificazione professionale nei settori di cui al successivo comma 4;

b) due rappresentanti degli studenti eletti dal consiglio studentesco.

4. I membri del nucleo di valutazione, ad eccezione della componente studentesca, vengono scelti tra studiosi o esperti nel campo della valutazione della ricerca, della formazione, del *management*, della qualità dei servizi pubblici, della contabilità pubblica, della valutazione dei bilanci e gestione delle risorse umane. Sono designati dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico. Il coordinatore del nucleo è eletto dai suoi componenti tra i membri che siano professori di ruolo dell'ateneo ed è nominato dal rettore. Il *curriculum* dei membri del nucleo di valutazione, ad esclusione della componente studentesca, è reso pubblico sul sito web dell'università.

5. L'ateneo assicura al nucleo di valutazione autonomia operativa e il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari. Cura altresì la pubblicità e la diffusione, anche mediante il proprio sito web, degli atti relativi alla determinazione dei criteri di valutazione e dei risultati dell'attività svolta, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

6. I membri del nucleo, ad eccezione della componente studentesca, durano in carica quattro anni e sono immediatamente rinnovabili una sola volta. Il mandato della componente studentesca dura due anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.

7. I membri del nucleo di valutazione non possono:

a) ricoprire la carica di rettore, pro-rettore vicario, delegato del rettore, sottodelegato del rettore, membro del senato accademico, membro del consiglio di amministrazione, membro del collegio dei revisori dei conti, membro del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, direttore di dipartimento;

b) aver avuto nei tre anni precedenti alla nomina ovvero per la durata del mandato incarichi di natura politica;

c) ricoprire la carica di rettore, di membro del consiglio di amministrazione, del senato accademico o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche.

8. Le modalità di organizzazione e di funzionamento del nucleo di valutazione sono stabilite da apposito regolamento approvato dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.

Art. 27.

Collegio di disciplina

1. Il collegio di disciplina è nominato dal rettore, su designazione del senato accademico, ed è composto dal presidente, designato tra i professori di I fascia, da due ulteriori professori di I fascia, da due professori di II fascia e da due ricercatori a tempo indeterminato, tutti in regime di tempo pieno, con un'anzianità nel ruolo di almeno tre anni e che non abbiano subito sanzioni disciplinari. Dei due ulteriori professori di I fascia, di II fascia e dei due ricercatori a tempo indeterminato almeno uno per ciascun ruolo deve essere esterno all'ateneo scelto attraverso apposito avviso rettorale. Contestualmente si provvede a nominare un membro supplente per ognuna delle tre componenti. Le funzioni di presidente sono svolte dal professore di I fascia più anziano in ruolo che viene sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal professore di I fascia che lo segue in ordine di anzianità. La carica di membro del collegio di disciplina è incompatibile con la carica di rettore, pro-rettore vicario, delegato del rettore, sottodelegato del rettore, membro del senato accademico, membro del consiglio di amministrazione, membro del collegio dei revisori dei conti, membro del nucleo di valutazione, membro del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, direttore di dipartimento.

2. I membri del collegio di disciplina durano in carica tre anni e sono immediatamente rinnovabili una sola volta.

3. Il collegio svolge l'istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori, ad eccezione di quelli cui fa seguito un provvedimento non superiore alla censura, di competenza del rettore; esprime parere conclusivo e vincolante, come disposto dall'art. 10 della legge n. 240/2010, in merito alla fondatezza dell'azione disciplinare e all'eventuale sanzione da irrogare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per i provvedimenti di competenza. Il collegio opera, nel rispetto del contraddittorio, secondo il principio del giudizio tra pari e delibera con le modalità stabilite da apposito regolamento, approvato dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione. Per quanto non previsto nel presente articolo si applica la normativa vigente.

4. La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

5. Nei casi di illecito imputabile al rettore, l'iniziativa dell'azione disciplinare è rimessa al decano dell'ateneo.

Art. 28.

Garante di ateneo

1. Il Garante di ateneo esamina gli esposti relativi ad atti o comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture o singoli componenti dell'università.

2. Il garante comunica le proprie osservazioni a chi ha presentato l'esposto e, qualora ne ravvisi l'opportunità, trasmette le sue conclusioni all'organo o alla struttura di competenza.

3. Il garante è scelto tra persone di idonea qualificazione, esterne all'università, con le quali non sia mai stato posto in essere, in precedenza, un rapporto di lavoro dipendente; se tale rapporto viene costituito, il garante decade dall'ufficio.

4. Il garante è designato dal senato accademico, su proposta del rettore, e nominato con decreto rettorale in base a quanto previsto dal regolamento generale di ateneo. Dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Il suo *curriculum* è pubblicato nel sito web dell'ateneo.

5. L'università assicura al garante l'autonomia operativa e l'accesso agli atti, documenti, dati ed informazioni, ritenuti necessari allo svolgimento dei suoi compiti.

Art. 29.

Comitato unico di garanzia per le pari opportunità

1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità ha compiti propositivi, consultivi e di verifica, contribuendo a migliorare l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori.

2. Il comitato promuove la cultura delle pari opportunità ed il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo, vigilando contro qualunque forma di discriminazione, diretta e indiretta, determinata da qualsiasi causa o condizione.

3. Il comitato è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello dell'amministrazione, da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, da due rappresentanti degli studenti eletti dal consiglio studentesco, nonché da altrettanti componenti supplenti, in modo che sia assicurata la presenza paritaria di entrambi i generi.

4. Le modalità di formazione e di funzionamento del comitato sono disciplinati da apposito regolamento, approvato dal senato accademico.

Art. 30.

Consulta del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL

1. La consulta del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL è organo collegiale di rappresentanza del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e dei collaboratori esperti linguistici (CEL) con funzioni propositive e consultive, fatte salve le materie oggetto, ai sensi della normativa vigente, di contrattazione collettiva.

2. In particolare, la consulta esprime pareri obbligatori agli organi competenti in merito:

a) al documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL in riferimento ai piani di sviluppo dell'ateneo;

b) al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità ed ai regolamenti che riguardano il personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL. La consulta formula proposte agli organi competenti in merito:

a) al piano annuale della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL;

b) all'organizzazione e gestione del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL, anche in funzione del miglioramento delle procedure amministrative. Su richiesta, esprime pareri al rettore, al senato accademico, al consiglio di amministrazione e al direttore generale su qualsiasi altra materia di interesse per il personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL.

3. Le proposte formulate dalla consulta sono sottoposte al competente organo di governo per il relativo esame.

4. L'università assicura alla consulta l'accesso alle informazioni necessarie per lo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite e provvede a garantirne il funzionamento.

5. La consulta è composta da sette membri eletti dal personale tecnico e amministrativo, bibliotecario e collaboratori esperti linguistici dell'ateneo secondo le modalità previste da apposito regolamento di organizzazione e funzionamento, adottato, previo parere del consiglio di amministrazione, dal senato accademico. La consulta designa al proprio interno il presidente e ne propone la nomina al rettore.

6. La carica di membro della consulta è incompatibile con quella di direttore generale, di membro del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

Art. 31.

Consiglio studentesco

1. Il consiglio studentesco è l'organo rappresentativo della componente studentesca e svolge funzioni propositive e consultive.

2. In particolare, il consiglio studentesco formula proposte e pareri obbligatori agli organi competenti in merito a:

a) piano annuale della didattica;

b) costituzione e modificazione delle strutture didattiche;

c) attività culturali, sportive e ricreative, gestite dagli studenti;

d) laboratori, biblioteche e relativi contributi;

e) internazionalizzazione del corpo studentesco;

f) forme di collaborazione con soggetti esterni volte a garantire agli studenti politiche integrate dei servizi e positive condizioni di studio e di vita;

g) funzionamento dei servizi predisposti per l'attuazione del diritto allo studio;

h) organizzazione e gestione degli scambi e della mobilità degli studenti con università italiane ed estere;

i) modalità di utilizzo dei locali per le attività didattiche;

j) esenzioni, agevolazioni e benefici a studenti meritevoli e in condizioni economiche disagiate;

k) regolamento didattico di ateneo;

l) determinazione delle tasse universitarie e dei contributi di laboratorio e biblioteca;

m) attività didattica e criteri di valutazione della stessa;

n) qualsiasi altra materia di elevato interesse per la componente studentesca.

3. Le proposte formulate, secondo le modalità previste dal regolamento generale di ateneo, dal consiglio studentesco sono sottoposte al competente organo di governo, che ha l'obbligo della presa in considerazione e in esame.

4. Il consiglio studentesco propone al senato accademico, a maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi membri, l'adozione e le modifiche della Carta dei diritti degli studenti.

5. L'università assicura al consiglio studentesco l'accesso alle informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, nonché provvede a fornire mezzi e strutture idonei per il suo funzionamento.

6. Il consiglio studentesco è composto da trenta membri eletti, secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di ateneo, sulla base dei dipartimenti o scuole, ove costituite. L'attribuzione dei seggi a ciascun dipartimento/scuola è proporzionale al numero degli studenti regolarmente iscritti. Partecipano alle riunioni del consiglio, senza diritto di voto, i rappresentanti degli studenti eletti in consiglio di amministrazione, in senato accademico e nel Consiglio nazionale degli studenti universitari, iscritti all'Università di Perugia.

7. Il consiglio studentesco dura in carica due anni.

8. Le modalità di funzionamento del consiglio studentesco sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dallo stesso consiglio e pubblicato sul sito web dell'ateneo.

Art. 32.

Comitato per lo sport universitario

1. È istituito il Comitato per lo sport universitario, al fine di sovraintendere ai programmi di sviluppo delle attività sportive e agli indirizzi di gestione degli impianti.

2. Composizione, competenze e modalità di funzionamento sono definite da specifico regolamento di ateneo.

3. La realizzazione dei programmi deliberati dal comitato per lo sport universitario e la gestione degli impianti sportivi possono essere affidati a enti sportivi legalmente riconosciuti mediante convenzioni appositamente stipulate secondo le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

4. La partecipazione al comitato non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Capo III

CENTRI DI SERVIZIO E ALTRE STRUTTURE DI SUPPORTO

Art. 33.

Centri di servizio

1. Possono essere costituiti centri di servizio che godono di autonomia gestionale, le cui finalità specifiche sono definite nel relativo regolamento di funzionamento, al fine di:

a) organizzare e prestare servizi di supporto allo svolgimento delle attività didattiche, di ricerca, di trasferimento delle conoscenze e di gestione, che abbiano carattere continuativo e interessino l'ateneo nel suo complesso o più strutture dello stesso;

b) valorizzare beni culturali quali collezioni di reperti scientifici o di patrimoni librari ed archivistici che abbiano notevole interesse culturale;

c) diffondere i prodotti della ricerca e gli strumenti per la didattica tramite attività editoriali promosse dall'ateneo;

d) fornire servizi per le istituzioni universitarie e di ricerca in ambito regionale, nazionale e internazionale, nonché per enti e soggetti pubblici e privati col concorso dei mezzi tecnologici più efficaci e avanzati.

2. La realizzazione delle strutture di cui al precedente comma può altresì avvenire in collaborazione con altre Università, enti pubblici e privati, anche mediante la costituzione di idonei organismi associativi.

3. Le modalità di costituzione e di funzionamento dei centri di servizio sono disciplinate dal regolamento generale di ateneo.

Art. 34.

Centro dei servizi bibliotecari di ateneo

1. Il Centro dei servizi bibliotecari di ateneo provvede ad assicurare in forme coordinate e con adeguate strutture organizzative, l'accrescimento, la conservazione e la fruizione del patrimonio librario e documentale dell'università, nonché il trattamento e la diffusione dell'informazione bibliografica.

Art. 35.

Centro linguistico di ateneo

1. Il Centro linguistico di ateneo è struttura di supporto all'insegnamento e all'apprendimento delle lingue straniere per gli studenti dell'ateneo e della lingua italiana per gli studenti stranieri; può svolgere corsi d'aggiornamento per l'insegnamento delle lingue straniere, anche d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca e fornire servizi per le istituzioni universitarie e di ricerca in ambito regionale, nazionale e internazionale, nonché per enti e soggetti pubblici e privati col concorso dei mezzi tecnologici più efficaci e avanzati.

Art. 36.

Altre strutture di supporto alla didattica e alla ricerca

1. L'università mette a disposizione dei dipartimenti, in cui vengono svolte attività didattiche e di ricerca nei settori agrario e veterinario, strutture agro-zootecniche utili ai fini dell'espletamento di dette attività, nonché della sperimentazione biologica, tecnologica, agronomica, zootecnica e veterinaria.

2. Le modalità di gestione delle strutture di cui al comma 1 sono definite con apposito regolamento, approvato dal senato accademico, previo parere del consiglio di amministrazione.

3. L'università, per i fini di cui al comma 1, promuove anche opportune intese con la Fondazione per l'istruzione agraria in Perugia e con altri enti aventi analoghe finalità.

TITOLO III

STRUTTURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE

Capo I

DIPARTIMENTI

Art. 37.

Principi e funzioni

1. L'università si articola in dipartimenti, che costituiscono le strutture organizzative fondamentali finalizzate a perseguire gli obiettivi di qualità delle attività di ricerca scientifica e di didattica dell'ateneo e il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione.

2. I dipartimenti sono costituiti da professori e ricercatori dell'ateneo che appartengono a settori scientifico-disciplinari omogenei sotto il profilo culturale.

3. I dipartimenti curano l'organizzazione, la gestione e il coordinamento delle attività di ricerca dei professori e ricercatori che ad essi afferiscono, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti di ricerca; delle attività didattiche e formative, anche di concerto con altri dipartimenti; delle attività rivolte all'esterno correlate o accessorie a quelle di ricerca scientifica, di didattica e di formazione. In riferimento a tutte le suddette attività, i dipartimenti curano la comunicazione verso l'esterno e promuovono forme di collaborazione a vario titolo con soggetti nazionali, europei, internazionali ed esteri, pubblici e privati.

4. Nel caso in cui alle funzioni di ricerca e di didattica siano associate funzioni assistenziali, i dipartimenti garantiscono l'inscindibilità delle funzioni di formazione e di ricerca con quelle di assistenza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

5. I dipartimenti hanno autonomia gestionale nelle forme e nei limiti previsti dallo statuto e dai regolamenti di ateneo; godono inoltre di autonomia regolamentare per le materie di propria competenza, per la propria organizzazione e funzionamento. Il regolamento di dipartimento è approvato dal senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

6. Professori e ricercatori afferiscono, previa richiesta approvata dal consiglio di dipartimento, ad un unico dipartimento.

7. Ai dipartimenti fanno altresì riferimento gli assegnisti, i cui progetti di ricerca siano riferibili ai settori scientifici-disciplinari presenti, i professori a contratto, che svolgono insegnamenti nei corsi di studio del dipartimento, i dottorandi di ricerca ed i *visiting professor* e *visiting researcher* ai quali il dipartimento abbia attribuito il titolo.

8. A ciascun dipartimento vengono assegnati una adeguata dotazione di personale tecnico e amministrativo e un segretario amministrativo.

9. L'eventuale articolazione funzionale interna dei dipartimenti è disciplinata dal regolamento generale di ateneo.

Art. 38.

Costituzione e disattivazione dei dipartimenti

1. Il dipartimento viene costituito sulla base di un progetto scientifico e didattico presentato da almeno cinquanta tra professori, ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato, afferenti a settori scientifici-disciplinari omogenei e coerenti con la specificità del progetto stesso, nel quale devono essere indicate, oltre al piano generale di sviluppo della ricerca e della didattica, le esigenze in termini di personale tecnico e amministrativo, di strutture e di attrezzature, nonché l'eventuale afferenza ad una delle scuole di ateneo.

2. Il consiglio di amministrazione delibera l'istituzione e l'attivazione dei dipartimenti, acquisito il parere del senato accademico e sentito il nucleo di valutazione, assegnando alla nuova struttura, oltre alle risorse di personale tecnico e amministrativo, le risorse finanziarie per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività istituzionali, nonché le strutture e le attrezzature necessarie.

3. Due o più dipartimenti possono, altresì, proporre con delibera dei rispettivi consigli adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto di fondersi per costituire un nuovo dipartimento. La proposta deve approvare il progetto scientifico e didattico nel quale devono essere indicate oltre al piano generale di sviluppo della ricerca e della didattica, le esigenze in termini di personale tecnico e amministrativo, di strutture e di attrezzature, nonché l'afferenza a una delle scuole di ateneo ove esistente.

4. Nel caso di fusione il personale tecnico e amministrativo, le risorse finanziarie per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività istituzionali, nonché le strutture e le attrezzature dei dipartimenti proponenti confluiscono al nuovo dipartimento.

5. Il consiglio di amministrazione delibera, previo parere del senato accademico, la disattivazione del dipartimento il cui numero di professori e ricercatori afferenti sia sceso per un anno accademico al di sotto del limite minimo stabilito dalla legge. In tale caso di disattivazione, il senato accademico delibera sulle opzioni di afferenza dei professori e ricercatori a dipartimenti attivi nell'ateneo e il consiglio di amministrazione delibera sull'eventuale riassegnazione delle risorse finanziarie.

6. Il consiglio di amministrazione delibera, altresì, previo parere del senato accademico, la soppressione del dipartimento venuto meno a seguito di attivazione di un nuovo dipartimento per fusione o accorpamento di precedenti dipartimenti. In tale caso di soppressione, il senato accademico delibera sulle afferenze dei docenti non firmatari del nuovo progetto scientifico e didattico e il consiglio di amministrazione delibera sull'eventuale riassegnazione delle risorse finanziarie.

Art. 39.

Organi del dipartimento

Il dipartimento è articolato negli organi e secondo le modalità previste dagli articoli che seguono.

Art. 40.

Consiglio del dipartimento

1. Il consiglio del dipartimento è organo di programmazione e di gestione delle attività del dipartimento.

2. Sono componenti del consiglio di dipartimento:

a) il direttore, che lo presiede;

b) i professori e i ricercatori di ruolo e a tempo determinato afferenti al dipartimento;

c) i rappresentanti del personale tecnico e amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato assegnato al dipartimento, eletti, secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di ateneo, in numero pari al quindici per cento dei componenti, di cui alla lettera *b)*;

d) i rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, nonché ai corsi di specializzazione e ai dottorati di ricerca, afferenti al dipartimento, eletti, secondo le modalità previste dal regolamento generale di ateneo, in numero pari al quindici per cento dei componenti, di cui alla lettera *b)*;

e) il segretario amministrativo del dipartimento, che partecipa alle sedute con funzioni consultive e di verbalizzazione.

3. Il consiglio è convocato dal direttore, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi ovvero, in via straordinaria, su iniziativa del direttore o su richiesta motivata di non meno di un terzo dei suoi componenti.

4. In particolare, il consiglio svolge le seguenti funzioni:

a) promuove e coordina le attività di ricerca e tutte le attività rivolte all'esterno accessorie e correlate alla ricerca scientifica, approvando i relativi piani annuale e triennale;

b) propone a maggioranza assoluta dei suoi componenti al senato accademico il regolamento del dipartimento e dei corsi di dottorato, ove attivati; con la medesima maggioranza esprime parere vincolante sul regolamento delle scuole, ove istituite;

c) approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti le proposte da presentare al consiglio di amministrazione per l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione di corsi di studio e sedi, anche in coordinamento con altri dipartimenti;

d) approva, nella composizione dei soli professori e ricercatori e della componente studentesca, il piano dell'offerta formativa in riferimento ai corsi di studio, la cui attivazione sia stata deliberata dal consiglio di amministrazione, ed i relativi regolamenti didattici da proporre al senato accademico, che li approva previo parere favorevole del consiglio di amministrazione. Il senato accademico e il consiglio di amministrazione deliberano a maggioranza assoluta dei loro componenti;

e) stabilisce l'impiego delle risorse e degli spazi assegnati al dipartimento da utilizzare per la ricerca scientifica e la didattica;

f) delibera, nella composizione dei soli professori e dei ricercatori, sulla attribuzione delle responsabilità didattiche e sulla copertura di tutti gli insegnamenti attivati, anche, ove necessario, di concerto con altri dipartimenti;

g) vigila in generale sul buon andamento e sulla qualità delle attività didattiche e di ricerca scientifica;

h) delibera, nella composizione dei soli professori della fascia interessata e di quella superiore ed a maggioranza assoluta, le proposte di assegnazione di posti di ruolo, nonché di chiamata e nomina per professori ordinari ed associati; delibera, nella composizione dei professori ordinari, associati e dei ricercatori ed a maggioranza assoluta, le proposte di assegnazione di posti per ricercatore e le proposte di nomina;

i) delibera, nella composizione dei soli professori della fascia interessata e di quella superiore, nonché dei ricercatori ed a maggioranza assoluta, sulle richieste di afferenza al dipartimento rispettivamente dei professori e dei ricercatori, da trasmettere all'approvazione del consiglio di amministrazione;

j) delibera in ordine all'attivazione di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca e l'eventuale proroga degli stessi;

k) propone al senato accademico per il prescritto parere l'attivazione di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della

legge n. 240/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di avvalersi della collaborazione di docenti, studiosi ed esperti, italiani o stranieri, di alta qualificazione in possesso di un significativo *curriculum* scientifico o professionale ovvero di chiara fama; di contratti per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti dotati di adeguati requisiti scientifici e professionali;

l) approva, nella composizione dei soli professori della fascia interessata e di quella superiore, le relazioni triennali sull'attività scientifica e didattica dei professori e dei ricercatori e delibera sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica, sulla base del piano delle attività di ricerca e dell'offerta formativa;

m) propone al senato accademico per il prescritto parere l'istituzione di dottorati di ricerca, anche in collaborazione con altri dipartimenti; promuove inoltre l'internazionalizzazione dell'offerta formativa e della ricerca;

n) approva, nella composizione dei soli professori e dei ricercatori di ruolo e a tempo determinato, i programmi di ricerca interdipartimentali sulla base di accordi con i dipartimenti interessati e propone al consiglio di amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, di cui alla presente lettera, ed anche di concerto con altri dipartimenti, l'istituzione o la disattivazione di piattaforme scientifiche per lo svolgimento di singoli o più progetti di ricerca di particolare complessità a carattere multidisciplinare ed approva la partecipazione dei professori e dei ricercatori alle piattaforme dell'ateneo già operative;

o) approva la stipula, nella composizione dei soli professori e ricercatori e dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo, di convenzioni, contratti ed atti negoziali con soggetti nazionali, europei, internazionali, pubblici o privati, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa statale vigente in materia, dallo statuto e dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

p) delibera su ogni altra questione gli venga attribuita dallo statuto e dai regolamenti di ateneo.

Art. 41.

Direttore del dipartimento

1. Il direttore rappresenta il dipartimento, ne promuove le attività ed è responsabile del suo funzionamento; convoca e presiede il consiglio e la giunta; provvede all'esecuzione delle delibere adottate dal consiglio; vigila sull'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti di ateneo e sull'adempimento degli obblighi dei professori e dei ricercatori e degli studenti, promuovendo, ove necessario, l'azione disciplinare; cura i rapporti con l'amministrazione dell'ateneo e svolge tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti di ateneo.

2. Il direttore è eletto dai membri del consiglio del dipartimento fra i professori di I fascia a tempo pieno, previa presentazione di candidatura con allegato un dettagliato *curriculum* scientifico e professionale, a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di mancato raggiungimento di tale maggioranza si procede al ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti; risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti o, in caso di parità, il candidato più anziano in ruolo e, a parità di anzianità in ruolo, il candidato con maggiore anzianità anagrafica. In caso di candidatura unica si procede, in alternativa al ballottaggio, con una seconda votazione nella quale il direttore è eletto a maggioranza dei votanti. Le modalità per lo svolgimento delle elezioni del direttore sono stabilite dal regolamento generale di ateneo.

3. Il direttore è nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

4. Il direttore è ammesso alla riduzione del compito didattico per la durata della carica con istanza da presentare di regola prima dell'inizio di ciascun anno accademico.

5. Il direttore designa tra i professori di prima fascia o di seconda fascia anche a tempo definito afferenti al dipartimento un vicedirettore, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento. Il vicedirettore è nominato con decreto del rettore e rimane in carica per la durata del mandato del direttore.

6. Il direttore è coadiuvato dal segretario amministrativo del dipartimento, il quale provvede agli adempimenti necessari ad assicurare l'esecuzione delle delibere degli organi del dipartimento e ne è responsabile; il segretario amministrativo è altresì responsabile della gestione e della organizzazione amministrativo-contabile del dipartimento, sovrintende all'organizzazione del lavoro del personale del dipartimento dedicato al supporto amministrativo-contabile sentito il direttore del dipartimento. Il segretario amministrativo dipende gerarchicamente dal direttore generale. Il segretario amministrativo è, altresì, sottoposto funzionalmente al direttore di dipartimento/centro. L'incarico di segretario amministrativo è attribuito dal direttore generale, sentito il direttore del dipartimento, in base a quanto previsto dal relativo regolamento.

7. Il direttore esercita poteri di avocazione degli atti del Segretario amministrativo del dipartimento solo in casi di particolare necessità ed urgenza, specificamente indicati nella motivazione del provvedimento, dandone tempestiva comunicazione al consiglio del dipartimento; può altresì adottare, sempre in casi di necessità ed urgenza motivati, atti di competenza del consiglio, che debbono essere portati a ratifica dello stesso consiglio nella sua prima successiva riunione.

8. La carica di direttore è incompatibile con ogni altra carica accademica, fatta eccezione di quella di membro del senato accademico.

Art. 41-*bis*.

Delegati del direttore di dipartimento

1. Il direttore del dipartimento può avvalersi, in riferimento a determinati ambiti, di delegati che sceglie tra il personale docente e ricercatore del dipartimento. Il decreto direttoriale di nomina, che viene reso pubblico, specifica il settore di competenza, i compiti e la durata.

2. I delegati, che rispondono direttamente al direttore del dipartimento del loro operato, possono essere revocati dal direttore stesso e comunque decadono al momento della cessazione del mandato del direttore del dipartimento.

Art. 42.

Giunta del dipartimento

1. La giunta del dipartimento è l'organo esecutivo che coadiuva il direttore nell'espletamento delle sue funzioni.

2. Sono membri della giunta il direttore, che la presiede, il vicedirettore, una rappresentanza di professori e ricercatori e del personale tecnico e amministrativo, eletti tra i componenti del consiglio nel numero e secondo le modalità stabiliti dal regolamento del dipartimento.

3. La giunta viene convocata dal direttore e alle sue riunioni partecipa il segretario amministrativo del dipartimento, con funzioni consultive e di verbalizzazione.

4. La giunta dura in carica tre anni e decade comunque con lo scadere del mandato del direttore.

Art. 43.

Commissione paritetica per la didattica

1. Presso ogni dipartimento è istituita una commissione paritetica per la didattica, composta da docenti membri del consiglio del dipartimento e studenti dei corsi di studio afferenti al dipartimento, eletti in numero pari secondo quanto stabilito dal regolamento del dipartimento. La commissione designa tra i docenti il proprio presidente.

2. La commissione svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica e dei servizi resi agli studenti da parte dei docenti e delle strutture, in applicazione dei criteri elaborati dal nucleo di valutazione, al quale può proporre ulteriori indicatori per la valutazione della didattica; redige una relazione annuale sull'efficacia della didattica, del tutorato e di ogni altro servizio reso agli studenti che trasmette al nucleo di valutazione, nonché ai consigli di corso di studio, ove previsti, e al consiglio del dipartimento che sono tenuti a discuterne

nei relativi consessi; formula proposte al consiglio del dipartimento per il miglioramento dei servizi, nonché pareri non vincolanti sull'attivazione, sulla modifica e sulla disattivazione dei corsi di studio.

Capo II

STRUTTURE DIDATTICHE

Art. 44.

Scuole interdipartimentali di ateneo

1. Due o più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità o di omogeneità e complementarità disciplinare e culturale, possono costituire una struttura di raccordo, denominata scuola, al fine di razionalizzare le attività relative alla didattica di interesse comune.

2. Un dipartimento può afferire ad un'unica scuola.

3. L'istituzione di una scuola è deliberata, previo parere del senato accademico, dal consiglio di amministrazione su proposta dei dipartimenti interessati, approvata a maggioranza assoluta dei relativi consigli e accompagnata da un dettagliato progetto in cui vengano motivate le esigenze e finalità di razionalizzazione e coordinamento delle attività didattiche in riferimento al piano dell'offerta formativa dei dipartimenti proponenti ed indicate le strutture e le unità di personale tecnico e amministrativo necessarie per lo svolgimento delle attività.

4. La disattivazione di una scuola è, previo parere del senato accademico, deliberata dal consiglio di amministrazione, qualora siano venute meno le condizioni e le finalità per le quali era stata istituita.

5. Ogni scuola costituisce un organo deliberante, denominato consiglio della scuola, composto da:

a) i direttori dei dipartimenti afferenti alla scuola;

b) un numero di docenti, in misura complessivamente non superiore al dieci per cento dei componenti dei consigli dei dipartimenti afferenti alla scuola ed eletti, secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di ateneo, dai consigli dei dipartimenti tra i presidenti dei consigli e i coordinatori dei corsi di studio e tra i membri delle giunte dei dipartimenti ovvero i responsabili delle attività assistenziali di competenza della scuola medesima, ove previste;

c) una rappresentanza degli studenti, pari al quindici per cento delle altre componenti, iscritti ai corsi di studio attivati dai dipartimenti.
I membri del consiglio durano in carica tre anni accademici, ad eccezione della componente studentesca che dura in carica due anni accademici, e sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

6. Il consiglio redige il regolamento di funzionamento della scuola che, acquisito il parere favorevole dei consigli dei dipartimenti afferenti, è approvato dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

7. Il consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti in prima votazione, a maggioranza assoluta dei votanti in seconda votazione, elegge al proprio interno il presidente tra i professori ordinari afferenti alla struttura su presentazione di apposita candidatura con allegato un dettagliato *curriculum* scientifico e professionale, secondo le modalità stabilite dal regolamento della scuola, che ne definisce altresì le funzioni. Il presidente, che è nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

8. Sono compiti della scuola:

a) la gestione dei servizi comuni, quali la gestione degli spazi comuni necessari allo svolgimento delle attività formative, il calendario delle attività didattiche, l'orientamento e la promozione delle attività didattiche e formative, la internazionalizzazione e l'organizzazione di attività culturali e formative rivolte agli studenti;

b) la formulazione ai consigli di dipartimento di proposte e pareri in merito all'istituzione, attivazione, modifica e disattivazione di corsi di studio sulla base della verifica della loro sostenibilità e del loro accreditamento;

c) la formulazione ai consigli di corsi di studio e/o ai consigli di dipartimento di proposte ai fini del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia della didattica, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla commissione paritetica per la didattica della scuola, ove istituita;

d) la organizzazione delle attività di valutazione degli studenti dei corsi di studio dei dipartimenti, di cui deve comunicare i risultati ai presidenti dei consigli ovvero ai coordinatori di corsi di studio ed ai direttori dei consigli di dipartimento;

e) la promozione di contatti con la società, i soggetti del territorio ed il mondo del lavoro al fine di proporre opportuni adeguamenti dell'offerta formativa;

f) ogni altra attività che, di concerto, i consigli dei dipartimenti afferenti, a maggioranza assoluta dei loro componenti, ritengano utile delegarle a fini di una migliore efficienza nel coordinamento delle attività didattiche.

9. Qualora una scuola sia costituita da dipartimenti in settori in cui alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali, queste saranno assunte dalla scuola secondo le modalità e nei limiti concertati con le competenti autorità statali e regionali, nonché con altri enti e istituzioni operanti in ambito sanitario, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca. Il consiglio della scuola, in tal caso, in accordo con i dipartimenti interessati, coopera alla definizione delle linee generali della programmazione in ambito sanitario, partecipandovi, ove previsto, e comunque assicurando un adeguato raccordo con gli organi ad essa preposti, ai sensi delle normative regionali e nazionali, nonché il necessario sviluppo delle strutture in cui è articolata l'attività formativa in ambito biomedico e sanitario.

10. Ogni scuola, su proposta unanime dei dipartimenti afferenti, istituisce una commissione paritetica per la didattica, che sostituisce quelle dei dipartimenti e che è composta da docenti e studenti eletti in un numero pari, secondo quanto stabilito dal regolamento della scuola; essa svolge le funzioni ed i compiti previsti all'art. 43, comma 2, dello statuto e, in questo caso, trasmette la relazione annuale anche al consiglio della scuola. Nei casi in cui i dipartimenti afferenti alla scuola non esprimano voto unanime sulla istituzione della commissione paritetica della scuola, i singoli dipartimenti istituiscono una propria commissione ai sensi del medesimo art. 43.

Art. 45.

Corsi di studio

1. L'istituzione, l'attivazione e la modifica di un corso di studio di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico sono deliberate, previo parere favorevole del senato accademico e sentito il nucleo di valutazione, dal consiglio di amministrazione su proposta di uno o più dipartimenti. La proposta deve contenere la descrizione degli obiettivi formativi, la disponibilità dei docenti e tutti i dati richiesti dalla normativa vigente sui requisiti necessari e sui criteri di accreditamento, l'indicazione delle strutture ed attrezzature necessarie, nonché il parere non vincolante della commissione paritetica per la didattica del o dei dipartimenti ovvero della scuola.

2. La disattivazione di un corso di studio è deliberata, previo parere favorevole del senato accademico e sentito il nucleo di valutazione, dal consiglio di amministrazione, qualora siano venuti meno i requisiti necessari per la sua attivazione ovvero le sue finalità, in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione triennale di ateneo.

3. Le modalità di funzionamento del corso di studio sono stabilite da apposito regolamento approvato dal consiglio del dipartimento o dei dipartimenti interessati, in conformità al regolamento didattico di ateneo.

4. Per ogni corso di studio è costituito un consiglio che ne cura la gestione e che è composto dai professori titolari degli insegnamenti afferenti al corso, dai ricercatori che svolgono attività didattica di supporto per un insegnamento afferente al corso e da una rappresentanza degli studenti, pari al quindici per cento dei docenti di ruolo, eletta secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di ateneo e il cui mandato dura due anni accademici. Il consiglio elegge, secondo le modalità previste dal regolamento didattico di ateneo, tra i professori di prima o di seconda fascia del corso di studio il proprio presidente, che è nominato dal rettore, dura in carica tre anni accademici ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.

5. Il consiglio del dipartimento, qualora lo ritenga necessario a fini di maggiore efficienza e semplificazione, può deliberare di provvedere direttamente alla gestione delle attività didattiche, nominando allo scopo un coordinatore incaricato per uno o più corsi di studio afferenti al dipartimento, eletto tra i professori di prima o di seconda fascia titolari di insegnamento presso il o i corsi interessati, secondo le modalità di cui al regolamento didattico di ateneo. Il coordinatore, che è nominato dal rettore, può essere coadiuvato da un comitato di non più di tre docenti, nominati dal consiglio di dipartimento. Il coordinatore e l'eventuale comitato durano in carica tre anni accademici e sono rinnovabili consecutivamente una sola volta. Il coordinatore ha il compito di illustrare e di sottoporre al consiglio del dipartimento le questioni relative alla gestione delle attività didattiche dei corsi per i quali è incaricato.

6. Il consiglio di corso deve comunque essere istituito qualora il consiglio di amministrazione approvi l'attivazione di corsi di studio, pur se di classi diverse, ma qualificati da omogeneità scientifica, culturale e formativa, su proposta di due o più dipartimenti, anche afferenti a scuole diverse o a nessuna scuola, che forniscono ciascuno attività di didattica ufficiale pari ad almeno il venti per cento dei CFU totali relativi agli insegnamenti del corso di studio. Il consiglio del corso di studio interdipartimentale è composto dai professori titolari degli insegnamenti afferenti al corso, dai ricercatori che svolgono attività didattica di supporto per un insegnamento afferente al corso e da una rappresentanza degli studenti, eletti secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di ateneo, in numero pari al quindici per cento dei docenti di ruolo. I dipartimenti interessati attribuiscono al consiglio del dipartimento che fornisce il maggior numero di CFU il compito di coordinare, ove necessario di concerto con i consigli dei dipartimenti compartecipanti, le attività di gestione relative alla didattica del corso di studio. Presso il medesimo dipartimento è istituita la commissione paritetica per la didattica del corso interdipartimentale.

7. Ai consigli dei corsi di studio, ove costituiti, spettano:

a) l'organizzazione e la programmazione annuale dell'attività didattica relativa ai corsi, incluso il tutorato, individuando e proponendo al consiglio di dipartimento i docenti responsabili di tutte le attività formative ed evidenziando eventuali necessità per la copertura di insegnamenti per i quali non sia stato possibile individuare un docente responsabile, anche tramite bandi intra o extra ateneo o contratti;

b) la presentazione al o ai consigli dei dipartimenti del piano di sviluppo del corso di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico e di proposte per la destinazione e le modalità di copertura dei posti di ruolo di professore, nonché di proposte per posti di ricercatore;

c) tutte le azioni necessarie a rendere coerenti le attività formative con gli obiettivi previsti nell'ordinamento didattico dei corsi di studio, vigilando sul razionale utilizzo dei mezzi e delle attrezzature messe a disposizione dai dipartimenti o dalle scuole;

d) l'esame e l'approvazione dei piani di studio e delle pratiche relative agli studenti;

e) la redazione del documento annuale di autovalutazione, che trasmette al o ai consigli dei dipartimenti interessati ovvero al consiglio della scuola, ove costituita, e alla commissione paritetica per la didattica del o dei dipartimenti, responsabili dei corsi, o della scuola, ove questa abbia costituito una propria commissione paritetica in sostituzione di quelle dei dipartimenti afferenti;

f) la formulazione di proposte e di pareri al o ai consigli dei dipartimenti in ordine al regolamento didattico di ateneo ed ai regolamenti didattici dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico;

g) ogni altra attribuzione ad esso demandata dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti di ateneo.

Art. 46.

Formazione post lauream

1. L'ateneo, in conformità ai propri obiettivi, promuove e organizza percorsi di formazione volti a fornire allo studente conoscenze scientifiche e abilità professionali specifiche e di eccellenza.

2. I corsi e le scuole di dottorato, le scuole di specializzazione, i master universitari di primo e di secondo livello e i corsi di perfezionamento sono istituiti ed attivati con decreto del rettore, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, adottata su proposta dei dipartimenti interessati, sentite le scuole, ove istituite, previo parere del senato accademico e sentito il nucleo di valutazione.

3. I corsi e le scuole di dottorato, le scuole di specializzazione, i master universitari di primo e di secondo livello, nonché i corsi di perfezionamento, sono disciplinati da apposito regolamento di ateneo, fatte salve le disposizioni di legge in materia.

Capo III

STRUTTURE DI RICERCA

Art. 47.

Centri di ricerca

1. Al fine di condurre, sviluppare e promuovere la ricerca scientifica su temi di particolare rilevanza, per la cui attuazione si renda necessario istituire strutture appositamente destinate la cui missione sia definita da questi obiettivi, l'ateneo può costituire centri di ricerca di ateneo o partecipare a centri di ricerca di cui siano membri altre università.

2. Uno o più dipartimenti in accordo tra loro possono proporre l'istituzione o la partecipazione al centro di ricerca. La proposta deve contenere le motivazioni che rendono necessaria l'istituzione del centro sulla base di necessità scientifiche o finalità di ricerca non adeguatamente soddisfatte all'interno dei dipartimenti dell'ateneo che propongono l'istituzione del centro. La proposta deve evidenziare la rilevanza delle finalità scientifiche nel contesto nazionale e internazionale, il valore aggiunto per l'ateneo, e deve essere corredata da un piano economico che definisca le necessità e le disponibilità di personale, locali e risorse finanziarie e contenga una analisi sulla sostenibilità di medio-lungo termine del centro, nonché la previsione di durata e le modalità di eventuale rinnovo a scadenza.

3. La proposta di istituzione o di partecipazione al centro di ricerca deve essere corredata dal regolamento per il funzionamento interno del centro, approvato a maggioranza dai consigli dei dipartimenti proponenti.

4. Il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, delibera sulla istituzione dei centri di ricerca di ateneo e ne approva il regolamento. Nel caso di centri interuniversitari, il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, delibera l'istituzione o l'adesione e, contestualmente, approva la relativa convenzione.

5. I centri di ricerca istituiti dall'ateneo sono dotati di autonomia gestionale, nei limiti fissati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

6. Le risorse, umane e strumentali, necessarie al funzionamento dei centri promossi dall'ateneo e di quelli a cui l'ateneo partecipa, sono a carico dei dipartimenti proponenti e dei soggetti che partecipano al centro.

7. I centri di ricerca sono soggetti a valutazione triennale dei risultati scientifici e della gestione da parte del consiglio di amministrazione, acquisiti i pareri dei dipartimenti proponenti, del senato accademico e del nucleo di valutazione. A fronte di valutazione negativa, il centro viene disattivato, o la partecipazione ritirata, su delibera del consiglio di amministrazione.

8. Organi necessari dei centri di ricerca promossi dall'ateneo sono il consiglio di centro e il direttore.

9. Le modalità di elezione degli organi dei centri di ricerca con sede presso l'Ateneo di Perugia, nonché quelle relative ai principi di organizzazione e di funzionamento dei centri, sono disciplinate dal regolamento generale di ateneo. Il regolamento generale di ateneo disciplina altresì le modalità per la partecipazione dei professori e dei ricercatori di uno o più dipartimenti dell'ateneo a centri di ricerca interuniversitari.

Art. 48.

Piattaforme scientifiche

1. Uno o più dipartimenti in accordo tra loro possono proporre al consiglio di amministrazione, che delibera previo parere del senato accademico, l'istituzione di piattaforme scientifiche, denominate piattaforme, quali organismi aggregativi tra professori e ricercatori afferenti ai dipartimenti proponenti, per lo svolgimento di progetti di ricerca di particolare complessità a carattere multidisciplinare, per la diffusione, la valorizzazione e il trasferimento dei risultati conseguiti.

2. Per la gestione delle risorse finanziarie derivanti e connesse al progetto di ricerca e per le procedure amministrative concernenti la loro attività, le piattaforme fanno riferimento a un dipartimento capofila, individuato, nel progetto stesso, tra quelli proponenti.

3. Per ogni progetto di ricerca per il quale viene richiesta l'istituzione di una piattaforma, i dipartimenti proponenti presentano di concerto al consiglio di amministrazione il regolamento per il funzionamento interno della medesima piattaforma.

4. Possono far parte delle piattaforme, oltre ai soggetti proponenti, centri di ricerca dell'ateneo e interuniversitari, soggetti pubblici e privati, nazionali, europei, internazionali o esteri, che formulino richiesta espressa di adesione al consiglio di amministrazione, il quale delibera sulle richieste, previo parere obbligatorio del senato accademico.

5. Finalità delle piattaforme sono:

a) promuovere l'eccellenza della ricerca scientifica dell'ateneo;

b) promuovere la socializzazione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, quale fattore imprescindibile dello sviluppo sociale ed economico;

c) agevolare la realizzazione di approcci comuni di ricerca tra i diversi settori scientifico disciplinari dell'ateneo;

d) favorire l'attrazione delle risorse nazionali, europee e internazionali per la ricerca;

e) agevolare il collegamento dei professori e dei ricercatori con altre sedi di ricerca nazionali, europee e internazionali;

f) recepire e interpretare le esigenze di innovazione espresse da soggetti esterni interessati alle attività della piattaforma;

g) favorire e qualificare il trasferimento delle conoscenze, dei risultati della ricerca scientifica e delle innovazioni conseguenti alle attività delle piattaforme e, più in generale, dei dipartimenti che le hanno proposte, anche realizzando collegamenti con altre sedi nazionali, europee e internazionali e con soggetti pubblici e privati.

6. Le attività e i risultati di ogni piattaforma sono sottoposti a valutazione con cadenza almeno biennale da parte del nucleo di valutazione che, in assenza di risultati documentati, può proporne la disattivazione al consiglio di amministrazione, acquisito il parere del senato accademico.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE DELL'ATENEO

Art. 49.

Organizzazione amministrativa

1. L'organizzazione amministrativa dell'ateneo fornisce i servizi generali e quelli integrativi per lo svolgimento delle attività di didattica e di ricerca, unitamente a particolari servizi in favore di utenti interni ed esterni alla comunità universitaria.

2. L'organizzazione amministrativa dell'università si ispira ai principi di semplificazione, economicità, efficienza, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza.

Le strutture amministrative, nello svolgimento delle proprie competenze, osservano i seguenti criteri:

a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, l'ateneo procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;

b) flessibilità, nel rispetto di principi e procedure fissati nei regolamenti di ateneo al fine di assicurare l'unitarietà dell'attività amministrativa di gestione, fondata sul merito e sulla valorizzazione delle competenze;

c) collegamento delle attività delle strutture e degli uffici, in attuazione del dovere di comunicazione interna, promuovendo le forme più idonee ad assicurare un sistema adeguato di interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;

d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa in conformità a quanto sancito dalla normativa vigente, anche attraverso la creazione di apposite strutture per l'informazione agli utenti e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;

e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza.

3. La struttura organizzativa dell'amministrazione centrale dell'ateneo è costituita dalla direzione generale e dalle articolazioni funzionali; al fine di rispondere alle esigenze di miglioramento funzionale e di decentramento territoriale, ovvero per realizzare un uso efficiente ed economicamente vantaggioso delle risorse umane, finanziarie e strumentali, la struttura amministrativa di ateneo può, su proposta del direttore generale, essere articolata in forma decentrata mediante l'istituzione di centri amministrativo-contabili interdipartimentali con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

4. Ogni struttura organizzativa è sottoposta a valutazione periodica con riferimento all'efficacia ed efficienza della propria attività.

Art. 50.

Dirigenti

1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene tramite concorso per esami, bandito dall'ateneo, nel rispetto della normativa vigente.

2. Gli incarichi relativi alle funzioni dirigenziali, ivi compresi gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001, sono attribuiti dal direttore generale nel rispetto della normativa vigente.

3. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'università verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa e di controllo sull'acquisizione delle entrate e di organizzazione delle risorse umane e strumentali. I dirigenti sono i responsabili della gestione, della connessa attività amministrativo-contabile e tecnica e dei relativi risultati; dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono; nominano i responsabili dei procedimenti e delle articolazioni amministrative nelle strutture di cui sono responsabili, nel rispetto delle linee guida del direttore generale e provvedono a definire i compiti e verificare la corretta esecuzione degli stessi segnalando eventuali infrazioni disciplinari.

I dirigenti esercitano, altresì, le seguenti funzioni:

a) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate alle rispettive strutture;

b) organizzano, dirigono, coordinano e controllano l'attività delle articolazioni amministrative che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

c) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici nel rispetto del principio del merito, tenuto conto del parere dei destinatari dei servizi;

d) concorrono all'individuazione delle risorse e dei profili necessari allo svolgimento dei compiti delle strutture cui sono preposti, anche al fine della predisposizione del documento di programmazione triennale del fabbisogno del personale;

e) svolgono tutti gli altri compiti ad essi eventualmente delegati dal direttore generale e curano l'attuazione di specifici piani e progetti ad essi assegnati dal direttore generale, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i connessi poteri sia di spesa, sia di acquisizione delle entrate;

f) esercitano, nei casi previsti dalla legge, il potere disciplinare nei confronti del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL in servizio presso la struttura alla quale il dirigente è preposto;

g) formulano proposte e rendono pareri, ove richiesti, al direttore generale.

4. Il rettore e il consiglio di amministrazione possono chiedere che la procedura di valutazione dei dirigenti o degli affidatari di incarichi dirigenziali sia anticipata nel caso di evidente grave rischio di risultato negativo della gestione o di grave e reiterata inosservanza delle direttive impartite.

Art. 51.
Personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL

1. Il personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL è assegnato in base a principi di funzionalità, economicità di gestione e trasparenza ed opera secondo criteri di professionalità e di responsabilità.

TITOLO V
FONTI NORMATIVE

Art. 52.
Lo statuto

1. Lo statuto è espressione dell'autonomia costituzionalmente garantita dell'università e ne disciplina i compiti, le attività, l'organizzazione ed il funzionamento.

2. Le modifiche dello statuto sono deliberate, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, sentiti altresì i consigli dei dipartimenti e, per le questioni di loro competenza, il consiglio studentesco e la consulta del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL.

3. L'iniziativa delle proposte di modifica spetta, alternativamente, al rettore, ad un terzo dei membri del senato accademico, a non meno di quattro membri del consiglio di amministrazione, ad almeno quattro consigli di dipartimento, nonché, per le questioni di loro competenza, al consiglio studentesco e alla consulta del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL.

4. Le modifiche di allegati al presente statuto non costituiscono modifiche dello stesso.

Art. 53.
I regolamenti

1. Per l'attuazione dello statuto, in conformità alle leggi in materia di ordinamento universitario, sono adottati i seguenti regolamenti di ateneo:

a) il regolamento generale di ateneo, che detta le norme di organizzazione e disciplina le modalità di elezione e il funzionamento degli organi di ateneo;

b) il regolamento didattico di ateneo, che disciplina l'ordinamento dei corsi di studio e delle altre attività formative, i criteri di afferenza dei corsi di studio ai dipartimenti, nel rispetto dei requisiti qualitativi e quantitativi stabiliti dalle normative vigenti;

c) il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, che disciplina la gestione, le relative procedure amministrative, finanziarie e contabili, l'attività negoziale e le connesse responsabilità, nel rispetto dei principi relativi al bilancio unico di ateneo. Il regolamento può individuare anche forme autonome di gestione e ne fissa le norme relative.

2. L'ateneo si dota, altresì, di ogni regolamento necessario all'organizzazione e al funzionamento dell'università e delle sue strutture.

3. Le strutture di ricerca e didattiche si dotano di un regolamento che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento, in conformità allo statuto e ai principi definiti nel regolamento generale di ateneo. Il regolamento, adottato dal consiglio della struttura, è approvato dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, ed è emanato con decreto del rettore.

4. Tutti i regolamenti e le loro successive modifiche sono approvati dai competenti organi, secondo quanto stabilito dalle leggi e dal presente statuto, a maggioranza assoluta dei componenti ed emanati con decreto del rettore.

5. I regolamenti e le successive modifiche sono pubblicati all'albo *on line* di ateneo per sessanta giorni consecutivi; gli stessi vengono, altresì, inseriti nella pagina dedicata del portale web di ateneo.

6. Tutti i regolamenti entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione, salvo che non sia diversamente disposto dal regolamento stesso.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 54.
Organi eletti e designati

1. I componenti degli organi elettivi, monocratici e collegiali, non possono essere eletti più di due volte consecutivamente, salvo che non sia diversamente stabilito dallo statuto; un'ulteriore elezione può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo di tempo pari almeno alla durata nominale del mandato relativo alla carica, fatta eccezione per la rappresentanza del personale tecnico e amministrativo nel consiglio di dipartimento, limitatamente all'ipotesi in cui l'elettorato passivo non copre la percentuale degli eleggibili.

2. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai professori e ai ricercatori di ruolo che assicurino un numero di anni di servizio, prima della data di collocamento a riposo, almeno pari alla durata del mandato.

3. L'elettorato passivo per la rappresentanza studentesca è attribuito agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di studio relativi a tutti i titoli di studio rilasciati dall'università, ad eccezione dei master universitari. Il mandato delle rappresentanze studentesche dura due anni secondo quanto previsto dal presente statuto.

4. In caso di anticipata cessazione dalla carica di un componente elettivo di un organo collegiale, subentra per il periodo residuo del mandato il primo dei non eletti che ne abbia titolo. Ove ciò non sia possibile, si procede a indire nuove elezioni entro sessanta giorni. In caso di anticipata cessazione dalla carica di un componente designato in seno a un organo collegiale, subentra per il periodo residuo del mandato un nuovo membro designato entro sessanta giorni. In caso di anticipata cessazione dalla carica di un organo monocratico, ad eccezione del rettore, l'elezione è indetta entro sessanta giorni e il nuovo eletto assume l'incarico all'atto della nomina e lo conserva per tutta la durata residua del mandato dell'organo.

Ai fini del computo del limite dei mandati, il periodo di mandato svolto parzialmente per cessazione dalla carica o subentro è considerato solo se la relativa durata abbia superato la metà di quella prevista con riferimento alla specifica carica.

5. Chiunque, senza giustificato motivo, non partecipa per tre volte consecutive alle adunanze dell'organo collegiale di cui è componente elettivo o designato, decade dal mandato.

6. La partecipazione a organi collegiali o monocratici, ove non diversamente previsto dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 55.
Norme generali sulle incompatibilità

1. L'elezione o la nomina a una carica incompatibile ai sensi della normativa vigente e dello statuto con altra già ricoperta, comporta l'obbligo di opzione per una delle cariche da esercitare, per gli eletti, entro due giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali e, per i designati, entro due giorni dalla comunicazione dell'avvenuta nomina. Nel caso di mancata opzione, l'interessato non può assumere la nuova carica.

2. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche. Tale incompatibilità, che opera al momento dell'assunzione della rispettiva carica, può essere rimossa qualora l'interessato entro e non oltre due giorni dalla comunicazione della avvenuta elezione o nomina, presenti dichiarazione di opzione con effetto immediato per il tempo pieno. In caso di carica accademica che comporta la presentazione di una candidatura, all'atto di presentazione della stessa l'interessato deve dichiarare che, ove eletto o nominato, opterà per il tempo pieno.

3. È fatto divieto ai rappresentanti degli studenti di essere contemporaneamente membri del senato accademico, del consiglio di amministrazione, del consiglio studentesco e del nucleo di valutazione.

Art. 56.

Validità delle sedute e delle delibere degli organi collegiali. Quorum strutturale e quorum funzionale

1. Le sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti dell'organo. Le sedute degli altri organi collegiali sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti dell'organo, dedotti coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza, salvo diverso *quorum* previsto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti per particolari deliberazioni e, comunque, con un numero di presenti non inferiore a un quarto degli aventi diritto.

2. Le deliberazioni sono valide quando sono adottate dalla maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui la legge, lo statuto o i regolamenti non prevedano diversamente. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 57.

Regime transitorio

Gli organi monocratici e collegiali già costituiti al momento della entrata in vigore dello statuto restano in carica fino alla scadenza originaria del rispettivo mandato.

Art. 58.

Entrata in vigore dello statuto

1. Il presente statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ALLEGATI

Allegato 1:

AREE SCIENTIFICHE-DISCIPLINARI-CULTURALI

1 - Agraria, veterinaria e ingegneria;

2 - Medicina;

3 - Scienze e farmacia;

4 - Economia, scienze politiche e giurisprudenza;

5 - Lettere e scienze della formazione.

25A01518

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di pomalidomide, «Pomalidomide Glenmark» cod. MCA/2023/235, C1A/2024/2214.

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 77 del 4 marzo 2025

Procedure europee N. NL/H/5835/001-004/DC e n. NL/H/5835/IA/001/G

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «POMALIDOMIDE GLENMARK», le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., con sede legale e domicilio fiscale in Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praga 4, Repubblica Ceca (CZ)

Confezioni:

«1 mg capsule rigide» 14 capsule in blister opa/al/pvc/al

A.I.C. n. 051354013 (in base 10) 1JZ6DX (in base 32)

«1 mg capsule rigide» 21 capsule in blister opa/al/pvc/al

A.I.C. n. 051354025 (in base 10) 1JZ6F9 (in base 32)

«1 mg capsule rigide» 14x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria opa/al/pvc/al

A.I.C. n. 051354037 (in base 10) 1JZ6FP (in base 32)

«1 mg capsule rigide» 21x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria opa/al/pvc/al

A.I.C. n. 051354049 (in base 10) 1JZ6G1 (in base 32)

«2 mg capsule rigide» 14 capsule in blister opa/al/pvc/al

A.I.C. n. 051354052 (in base 10) 1JZ6G4 (in base 32)

«2 mg capsule rigide» 21 capsule in blister opa/al/pvc/al

A.I.C. n. 051354064 (in base 10) 1JZ6GJ (in base 32)

«2 mg capsule rigide» 14x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria opa/al/pvc/al

A.I.C. n. 051354076 (in base 10) 1JZ6GW (in base 32)

«2 mg capsule rigide» 21x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria opa/al/pvc/al

A.I.C. n. 051354088 (in base 10) 1JZ6H8 (in base 32)

«3 mg capsule rigide» 14 capsule in blister opa/al/pvc/al

A.I.C. n. 051354090 (in base 10) 1JZ6HB (in base 32)

«3 mg capsule rigide» 21 capsule in blister opa/al/pvc/al

A.I.C. n. 051354102 (in base 10) 1JZ6HQ (in base 32)

«3 mg capsule rigide» 14x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria opa/al/pvc/al

A.I.C. n. 051354114 (in base 10) 1JZ6J2 (in base 32)

«3 mg capsule rigide» 21x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria opa/al/pvc/al

A.I.C. n. 051354126 (in base 10) 1JZ6JG (in base 32)

«4 mg capsule rigide» 14 capsule in blister opa/al/pvc/al

A.I.C. n. 051354138 (in base 10) 1JZ6JU (in base 32)

«4 mg capsule rigide» 21 capsule in blister opa/al/pvc/al

A.I.C. n. 051354140 (in base 10) 1JZ6JW (in base 32)

«4 mg capsule rigide» 14x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria opa/al/pvc/al

A.I.C. n. 051354153 (in base 10) 1JZ6K9 (in base 32)

«4 mg capsule rigide» 21x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria opa/al/pvc/al

A.I.C. n. 051354165 (in base 10) 1JZ6KP (in base 32)

Principio attivo: pomalidomide

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Synthon Hispania S.L.

Calle De Castello 1, 08830 Sant Boi De Llobregat, Barcelona, Spagna;

Synthon B.V.

Microweg 22, 6545 CM Nijmegen, Olanda;

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Fibichova 143, 566 17 Vysoké Mýto, Repubblica Ceca.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RNRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitative, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: oncologo, ematologo, internista.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP). Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di ottemperare a quanto previsto al punto 5, paragrafo «*Conditions to Marketing Authorisation pursuant to Article 21a, 22 or 22a of Directive 2001/83/EC*» del documento di fine procedura europeo (EoP) rilasciato dal RMS, o da altri documenti a cui lo stesso rimanda. Fatti salvi RCP, FI ed Etichette, il contenuto e il formato delle condizioni sopra indicate – liberamente accessibili e consultabili sul sito istituzionale di «*HMA (Heads of Medicines Agencies), MRI Product Index*» – sono soggetti alla preventiva approvazione del competente Ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista, con obbligo di distribuzione del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Qualora si riscontri che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti. Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006.

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 31 maggio 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A01513

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Albumina LFB»

Estratto determina AAM/PPA 132/2025 del 28 febbraio 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della procedura approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

Tipo II - B.II.e.1.a.3 Sostituzione del tappo (stopper) del prodotto finito. Modifica del paragrafo 6.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

per il medicinale ALBUMINA LFB

Confezioni:

«200 g/l, soluzione per infusione» 1 flaconcino di vetro (Tipo *II)* da 50 ml A.I.C. n. 036176016

«200 g/l, soluzione per infusione» 1 flaconcino di vetro (Tipo *II)* da 100 ml A.I.C. n. 036176028

Titolare A.I.C.: Laboratoire Français Du Fractionnement Et Des Biotechnologies, Tour W - 102 Terrasse Boieldieu 19ème Étage 92800 Puteaux Francia

Codice pratica: VC2/2024/194

Procedura europea: FR/H/223/01/II/075

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina

La determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

25A01514

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dizolo»

Estratto determina AAM/PPA 135/2025 del 28 febbraio 2025

Si autorizza il seguente *grouping*:

tipo II C.I.2.b Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo di un medicinale generico/ibrido/biosimilare in seguito a una valutazione della stessa modifica apportata al prodotto di riferimento.

tipo IB C.I.z Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglietto illustrativo intese al fine di attuare le conclusioni di una raccomandazione del segnale PRAC

Conseguente aggiornamento dei paragrafi 2, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 8 e 9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e sezioni corrispondenti del foglio illustrativo

Modifiche editoriali minori e adeguamento al QRD *template*

per il medicinale A.I.C. 037928 - DIZOLO

Confezioni:

A.I.C. 037928013 - «100 mg capsule rigide» - 10 capsule

A.I.C. 037928025 - «150 mg capsule rigide» - 2 capsule

A.I.C. 037928037 - «200 mg capsule rigide» - 7 capsule

Codice pratica: VN2/2024/189

Le seguenti confezioni autorizzate, vengono modificate, per adeguamento agli *standard terms* della Farmacopea europea, come di seguito riportato:

da

A.I.C. n. 037928013 - «100 mg capsule rigide» 10 capsule

A.I.C. n. 037928025 - «150 mg capsule rigide» 2 capsule

A.I.C. n. 037928037 - «200 mg capsule rigide» 7 capsule

a

A.I.C. n. 037928013 - «100 mg capsule rigide» 10 capsule in blister pvc/ al

A.I.C. n. 037928025 - «150 mg capsule rigide» 2 capsule in blister pvc/ al

A.I.C. n. 037928037 - «200 mg capsule rigide» 7 capsule in blister pvc/ al

Titolare A.I.C.: Lanova Farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Via Conca d'Oro, 212 - 00141 Roma, codice fiscale 03778700710

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

25A01515

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clopinovo»

Estratto determina AAM/PPA 134/2025 del 28 febbraio 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della procedura approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS): B.II.a.3.b.5: Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito.

Cambio della composizione del medicinale, supportato da studi di bioequivalenza. Modifica dei paragrafi 4.4, 6.1, 6.5, 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, paragrafi 2, 5 e 6 del foglio illustrativo e paragrafo 9 e 12 dell'etichettatura per il medicinale CLOPINOVO.

Codice pratica: VC2/2023/423.

Codice procedura europea: DE/H/1925/001/II/034.

Titolare A.I.C.: Errekappa Euroterapici S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in 20129 - Milano, via Ciro Menotti, 1/A, codice fiscale 09674060158.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

25A01516

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

Estratto determina AAM/PPA n. 133/2025 del 28 febbraio 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della procedura approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

C.I.4

Modifiche per aggiornamento dei paragrafi 4.4 e 9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, per le avvertenze in merito al rischio di sviluppare encefalopatia di Wernicke e/o di acidosi lattica.

Allineamento alla versione corrente del *QRD template*.

Modifiche editoriali minori,

per i medicinali BASALFLEX, PERIFLEX, PLUSFLEX, SPECIALFLEX.

Confezioni:

BASALFLEX:

5 sacche da 1000 ml - A.I.C. n. 035695016;

5 sacche da 2000 ml - A.I.C. n. 035695028;

PERIFLEX:

5 sacche da 1000 ml - A.I.C. n. 035696018;

5 sacche da 2000 ml - A.I.C. n. 035696020;

PLUSFLEX:

5 sacche da 1000 ml - A.I.C. n. 035694013;

5 sacche da 2000 ml - A.I.C. n. 035694025;

SPECIALFLEX:

5 sacche da 1000 ml - A.I.C. n. 035697010;

5 sacche da 1500 ml - A.I.C. n. 035697022.

Codice pratica: VC2/2024/193.

Codice procedura europea: IE/H/xxxx/WS/250.

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG, con sede legale e domicilio fiscale in Carl Braun Strasse, 1, 34212 Melsungen, Germania.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

25A01517

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI

Aggiornamento della pericolosità idraulica nel Comune di Pordenone

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 4, delle norme tecniche di attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni, con il decreto del segretario generale n. 79 del 24 luglio 2024 è stata modificata la pericolosità idraulica nel Comune di Pordenone (PN).

A seguito dell'affissione all'albo pretorio del comune, avvenuta nei termini previsti dalla normativa, è pervenuta dal comune medesimo una osservazione, valutata in parte non pertinente e pertanto non idonea a produrre una revisione della cartografia proposta e in parte suscettibile di apportare una ridefinizione dei pixel per adeguare la rappresentazione cartografica di cui al decreto del segretario generale n. 79/2024 agli esiti della modellazione idraulica, come confermato dalla conferenza operativa nella seduta del 19 febbraio 2025. Gli elaborati cartografici corretti sono stati depositati come allegati al decreto del segretario generale n. 35 del 5 marzo 2025.

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I decreti segretariali e relativi allegati sono consultabili sul sito www.distrettoalpiorientali.it

25A01527

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 febbraio 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	
Dollaro USA	1,0473
Yen	158,67
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,056
Corona danese	7,4597
Lira Sterlina	0,83133
Fiorino ungherese	401,73
Zloty polacco	4,1605
Nuovo leu romeno	4,977
Corona svedese	11,216
Franco svizzero	0,944
Corona islandese	146,9
Corona norvegese	11,6415
Rublo russo	-
Lira turca	37,9484
Dollaro australiano	1,6456
Real brasiliano	5,9756
Dollaro canadese	1,4861
Yuan cinese	7,6066
Dollaro di Hong Kong	8,1481
Rupia indonesiana	16993,02
Shekel israeliano	3,7239
Rupia indiana	90,992
Won sudcoreano	1511,85
Peso messicano	21,351
Ringgit malese	4,6437
Dollaro neozelandese	1,8263
Peso filippino	60,757
Dollaro di Singapore	1,405
Baht tailandese	35,31
Rand sudafricano	19,3112

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A01522

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 febbraio 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	
Dollaro USA	1,0447
Yen	158,55
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,098
Corona danese	7,4582
Lira Sterlina	0,83025
Fiorino ungherese	401,54
Zloty polacco	4,166
Nuovo leu romeno	4,9773
Corona svedese	11,2115
Franco svizzero	0,9425
Corona islandese	146,7
Corona norvegese	11,659
Rublo russo	-
Lira turca	37,8958
Dollaro australiano	1,6466
Real brasiliano	5,9576
Dollaro canadese	1,4844
Yuan cinese	7,6056
Dollaro di Hong Kong	8,1235
Rupia indonesiana	17067,58
Shekel israeliano	3,7177
Rupia indiana	90,85
Won sudcoreano	1506,32
Peso messicano	21,1919
Ringgit malese	4,6442
Dollaro neozelandese	1,8338
Peso filippino	60,846
Dollaro di Singapore	1,4036
Baht tailandese	35,222
Rand sudafricano	19,2608

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A01523

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 febbraio 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0434
Yen	158,41
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,101
Corona danese	7,4588
Lira Sterlina	0,82838
Fiorino ungherese	402,13
Zloty polacco	4,174
Nuovo leu romeno	4,9774
Corona svedese	11,214
Franco svizzero	0,9435
Corona islandese	146,3
Corona norvegese	11,629
Rublo russo	-
Lira turca	37,8746
Dollaro australiano	1,6419
Real brasiliano	5,9775
Dollaro canadese	1,4821
Yuan cinese	7,6017
Dollaro di Hong Kong	8,1148
Rupia indonesiana	17081,19
Shekel israeliano	3,6976
Rupia indiana	90,642
Won sudcoreano	1504,72
Peso messicano	21,1954
Ringgit malese	4,6343
Dollaro neozelandese	1,8252
Peso filippino	60,651
Dollaro di Singapore	1,4008
Baht tailandese	35,157
Rand sudafricano	19,3298

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A01524

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 febbraio 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0443
Yen	156,6
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,073
Corona danese	7,459
Lira Sterlina	0,82823
Fiorino ungherese	402,08
Zloty polacco	4,1605
Nuovo leu romeno	4,9778
Corona svedese	11,166
Franco svizzero	0,9423
Corona islandese	145,7
Corona norvegese	11,609
Rublo russo	-
Lira turca	37,9226
Dollaro australiano	1,6382
Real brasiliano	5,9526
Dollaro canadese	1,4841
Yuan cinese	7,5807
Dollaro di Hong Kong	8,1211
Rupia indonesiana	17011,8
Shekel israeliano	3,6986
Rupia indiana	90,426
Won sudcoreano	1500,62
Peso messicano	21,2619
Ringgit malese	4,6262
Dollaro neozelandese	1,8227
Peso filippino	60,462
Dollaro di Singapore	1,3966
Baht tailandese	35,099
Rand sudafricano	19,248

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A01525

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 febbraio 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0465
Yen	157,46
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,082
Corona danese	7,4588
Lira Sterlina	0,8276
Fiorino ungherese	404,6
Zloty polacco	4,1683
Nuovo leu romeno	4,9773
Corona svedese	11,1425
Franco svizzero	0,942
Corona islandese	145,7
Corona norvegese	11,629
Rublo russo	-
Lira turca	38,1023
Dollaro australiano	1,6394
Real brasiliano	5,9751
Dollaro canadese	1,4856
Yuan cinese	7,5933
Dollaro di Hong Kong	8,1327
Rupia indonesiana	17077,52
Shekel israeliano	3,7211
Rupia indiana	90,6598
Won sudcoreano	1500,16
Peso messicano	21,2714
Ringgit malese	4,624
Dollaro neozelandese	1,8186
Peso filippino	60,64
Dollaro di Singapore	1,3994
Baht tailandese	35,183
Rand sudafricano	19,245

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A01526

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende della società «PMI Asseverazioni S.r.l.», in Milano.

Con d.d. 27 febbraio 2025, la società «PMI Asseverazioni S.r.l.», con sede legale in Milano (MI), c.f. e numero di iscrizione al registro delle imprese 12315260963, è autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

25A01521

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-059) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO				
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C